Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.
Fiorenzuola Sport S.r.l.

Largo Gabrielli, 2
29017 Fiorenzuola d' Arda

Telefono: 0523.1900030
fax: 0523.1900031
Email: amministrazione@fiorenzuolapatrimonio.it
PEC: sergas@pec.fiorenzuolapatrimonio.it
Web: www.fiorenzuolapatrimonio.it
Web: www.piscinafiorenzuola.it

MOG 231 – PARTE GENERALE

ai sensi del D.Lgs. n. **231** del 8 Giugno 2001 e s.m.i.
(Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012)

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	*03/12/2014*	Prima emissione	**Gian Pietro Lombardi**
01	*20/03/2016*	Seconda emissione	**Gian Pietro Lombardi**
02	*20/03/2019*	Terza emissione	**Massimo Melato**

Indice generale

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte generale	
1.0	*Premessa*
2.0	*Il contenuto del D.Lgs. 231/01*
2.1	*La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente*
2.2	*Linee guida di Confindustria*
3.0	*Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo*
3.1	*Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello*
3.2	*Elementi fondamentali del Modello*
3.3	*Modello, codice etico e sistema disciplinare*
3.4	*Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico*
4.0	*Potenziali aree a rischio e processi strumentali*
5.0	*Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio*
6.0	*Destinatari del Modello*
7.0	*Organismo di Vigilanza e Responsabile RPCT*
7.1	*I requisiti*
7.2	*Individuazione*
7.3	*Nomina*
7.4	*Funzioni e poteri*
7.5	*Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del vertice societario*
7.6	*Responsabile RPCT*
8.0	*Informazione, formazione ed aggiornamento*
9.0	*Il sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico*
9.1	*Violazione del Modello*
9.2	*Misure nei confronti dell'organo amministrativo*
9.3	*Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti*
9.4	*Misure e sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda*
10	*Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello*
10.1	*Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello*
10.2	*Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio*

1.0 - Premessa

FIORENZUOLA PATRIMONIO S.r.l. e FIORENZUOLA SPORT S.r.l. SD

Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. e Fiorenzuola Sport S.r.l. sono due società a totale partecipazione pubblica (Socio unico il Comune di Fiorenzuola), che hanno come oggetto sociale la gestione del patrimonio del Comune di Fiorenzuola e, nello specifico:
Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.

- *Proprietà rete gas (gestione affidata a soggetti terzi);*
- *Gestione Casa dell' Acqua*
- *Luci votive (nessuna attività effettiva);*
- *Gestione parcometri (controlla della sosta con nomina ausiliari del traffico);*
- *Proprietà piscina comunale (gestione a società Fiorenzuola Sport);*
- *Proprietà bar piscina (gestione a terzi);*
- *Proprietà autorimesse*

Fiorenzuola Sport S.r.l.

- *Gestione della Piscina Comunale di Fiorenzuola d'Arda*

Date le ridotte dimensioni delle due Società pubbliche, si è ritenuto più conveniente adottare un Modello Organizzativo e di Gestione comune alle due realtà, che, per moltissimi aspetti, sono complementari e la cui gestione amministrativa si può ritenere sostanzialmente corrispondente, consentendo la conseguente realizzazione di economie di scala nei relativi processi di gestione e di controllo.
Per i motivi sopra esposti, quando, nel testo del presente documento, si citerà la Società o l'Azienda, si intende sia la Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. che la Fiorenzuola Sport S.r.l. in quanto entrambe destinatarie del presente Modello Organizzativo e di Gestione.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI Fiorenzuola Patrimonio S.r.l..
Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.si è costituita in data 28/3/2006 ed ha come socio unico il Comune di Fiorenzuola.
Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. nasce con il principale scopo di eseguire gli investimenti infrastrutturali della Città di Fiorenzuola.
Le peculiarità della Società sono in primo luogo la totale proprietà del Comune di Fiorenzuola, che quindi garantisce il rispetto delle linee strategiche e programmatiche messe in campo dall'amministrazione comunale, in secondo luogo la "patrimonializzazione", cioè la diretta proprietà di alcuni beni pubblici consente a Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. di investire direttamente su propri beni, garantendo maggior snellezza nelle procedure tecniche ed amministrative e la possibilità di avere un controllo diretto sulla gestione dei progetti.
Le attività svolte da Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. attualmente sono:

- Gestione parcometri (controlla della sosta con nomina ausiliari del traffico);
- Gestione casa dell' acqua;
- Proprietà di:
  - piscina comunale (gestione a società Fiorenzuola Sport);
  - bar piscina (gestione a terzi);
  - autorimesse
  - rete gas (gestione affidata a soggetti terzi);

Tutti questi servizi sono svolti all'interno del territorio del Comune di Fiorenzuola, sia tramite propri dipendenti e maestranze, sia tramite affidamento di lavori e servizi a ditte esterne.
Allegato: ORG FP: Organigramma societario aggiornato.

Oggetto Sociale di Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.
La società, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 4 del D.lgs.175/2016, ha per oggetto la gestione del patrimonio del Comune di Fiorenzuola, come da conferimenti comunali ed ulteriori successive acquisizioni, anche mediante mezzi propri.
La società svolge inoltre ogni attività connessa alla distribuzione del gas nonché qualsiasi attività di manutenzione e gestione tecnica delle infrastrutture energetiche, come ad esempio:
a) pianificazione territoriale e valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi;
b) sviluppo di reti ed impianti di distribuzione;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle cabine REMI di secondo salto e di zona, realizzazione di nuovi allacciamenti, estensione della rete;
d) modulazione dei flussi di gas a media e bassa pressione;
e) informazione sul l'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica nonché in materia di risparmio energetico;
f) realizzazione interventi per conto terzi nelle attività di cui al presente articolo;
g) attività di creazione e programmazione di interventi nel settore del gas, anche utilizzando nuove tecnologie.
La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà inoltre svolgere le attività relative all'asset management e tutte le operazioni e/o attività a ciò connesse e/o strumentali.
In particolare la Società potrà svolgere le attività di:
- costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica;
- gestione del servizio delle luci votive cimiteriali;

- realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore;
- manutenzione verde;
- manutenzione strade comunali;
- gestione eventi;
- gestione impianti sportivi;
- gestione del servizio del sistema di sosta a pagamento comunale;
- gestione delle "Casette dell'Acqua".

La Società può procedere alla realizzazione ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento delle attività e dei servizi sopra indicati e potrà curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

La Società potrà svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal Comune con riferimento ai servizi connessi sia ai cespiti conferiti che alla gestione del patrimonio dell'Ente.

Potrà inoltre coadiuvare e supportare tecnicamente gli enti locali proprietari nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali, ove delegata espressamente dall'Ente Locale, e ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi compresi i diritti di utilizzo degli stessi.

La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, servizi per la consulenza tecnica ed amministrativa, nonché servizi per le attività di diritto privato utili ai propri fini.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti il tutto nei limiti consentiti dal D.lgs. 175/2016.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

L'Assemblea

L'Assemblea è straordinaria e ordinaria.

L'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio sociale, con il conto dei profitti e delle perdite, deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nei casi di legge e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'assemblea straordinaria può essere convocata entro ma non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto ed ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Organo Amministrativo

La Società è attualmente amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Amministrazione Comunale di Fiorenzuola quale socio unico, che determina il numero e la durata in carica del medesimo, nonché i compensi e le eventuali indennità di fine mandato.
L'Amministratore Unico è l'ing. Massimo Melato, a cui spettano la rappresentanza legale della Società e la firma sociale.

L'Organo Amministrativo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; sono esclusi dalle competenze dell'Organo Amministrativo solo le materie che, a norma di legge e di statuto, sono riservate all'Assemblea.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI Fiorenzuola Sport S.r.l.

Fiorenzuola Sport S.r.l.si è costituita in data 11/11/2011, come costola operativa di Fiorenzuola Patrimonio per la gestione della piscina comunale di Fiorenzuola d'Arda ed ha come socio unico il Comune di Fiorenzuola.

Fiorenzuola Sport S.r.l. nasce con il principale scopo di eseguire gli investimenti infrastrutturali della Città di Fiorenzuola .

Le peculiarità della Società sono in primo luogo la totale proprietà del Comune di Fiorenzuola, che quindi garantisce il rispetto delle linee strategiche e programmatiche messe in campo dall'amministrazione comunale, in secondo luogo la "patrimonializzazione", cioè la diretta proprietà di alcuni beni pubblici consente a Fiorenzuola Sport S.r.l. di investire direttamente su propri beni, garantendo maggior snellezza nelle procedure tecniche ed amministrative e la possibilità di avere un controllo diretto sulla gestione dei progetti.

Tutti questi servizi sono svolti all'interno del territorio del Comune di Fiorenzuola, sia tramite propri dipendenti e maestranze, sia tramite affidamento di lavori e servizi a ditte esterne.

Allegato: ORG FS: Organigramma societario aggiornato.

Oggetto Sociale di Fiorenzuola Sport S.r.l.

La società non ha fine di lucro.

La società, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 4 del D.LGS.175/2016, ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo, consistente tale servizio nell'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare del nuoto e della pallanuoto, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, la promozione e l'organizzazione di gare e tornei.

Per il perseguimento di detto scopo, la società potrà svolgere ogni attività connessa e correlata, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- lo stimolo, lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva mediante l'organizzazione e la gestione di ogni forma di attività sia agonistica, che non agonistica, che ricreativa come ad esempio l'organizzazione e la gestione di centri estivi;

- la promozione, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive in forma collettiva e/o individuale;

- la promozione e la pubblicizzazione della propria attività ed immagine utilizzando ogni mezzo utile, ivi compreso l'uso di insegne, modelli, marchi ed emblemi propri o di terzi, che potranno essere veicolati sia direttamente che a mezzo di altri soggetti;

- la gestione di impianti sportivi adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia propri che detenuti in forza di contratti di affitto d'azienda, locazione di strutture, concessione da parte di enti pubblici e/o privati o qualsivoglia altra forma;

- l'organizzazione e la gestione, a favore degli atleti utilizzatori delle strutture gestite e dei loro famigliari, di bar per la somministrazione di alimenti e bevande, nonchè di ogni attività culturale, ricreativa e ricettiva necessaria o comunque utile al perseguimento degli scopi sociali, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, principalmente in occasione di manifestazioni sportive, riservando la somministrazione di alimenti e bevande agli atleti utilizzatori delle strutture (gestite) ed ai loro famigliari, nonché degli eventuali spettatori delle manifestazioni sportive.

Essa potrà inoltre compiere, compatibilmente con la finalità sportiva dilettantistica della società, come sopra detto, senza fini di lucro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della legge 289/2002, ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (quest'ultima mai in via prevalente e mai rivolta al pubblico) che sarà ritenuta utile, attinente e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonchè l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

L'Assemblea

L'Assemblea è straordinaria e ordinaria.

L'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio sociale, con il conto dei profitti e delle perdite, deve essere convocata

entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nei casi di legge e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'assemblea straordinaria può essere convocata entro ma non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto ed ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Organo Amministrativo
La Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall' Assemblea dei soci, che determina il numero e la durata in carica del medesimo, nonché i compensi e le eventuali indennità di fine mandato.
Il consiglio di Amministrazione è così composto dott.ssa Marina Bongiorni – Presidente, Ing. Massimo Melato – Consigliere Amministratore Delegato e dott. Matteo Severo - Consigliere.

L'Organo Amministrativo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; sono esclusi dalle competenze dell'Organo Amministrativo solo le materie che, a norma di legge e di statuto, sono riservate all'Assemblea.
La rappresentanza legale spetta altresì, limitatamente agli atti di loro competenza, al Direttore Tecnico ed ai procuratori speciali ove nominati.

Consiglio di Amministrazione
Viene convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Consigliere più anziano in base all'età anagrafica. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 4 (quattro) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei membri in carica.

2.0 - Il contenuto del D.Lgs. 231/01

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali
Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato

In base al disposto del D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni - la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 24
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24-bis
Delitti di criminalità organizzata	Art. 24-ter
Concussione e corruzione	Art. 25
Falsità in monete	Art. 25-bis
Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-bis.1
Reati societari	Art. 25-ter
Delitti con finalità di terrorismo	Art. 25-quater
Reati di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1
Delitti contro la personalità individuale	Art. 25-quinquies
Abusi di mercato	Art. 25-sexies
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies
Ricettazione e riciclaggio	Art. 25-octies
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	Art. 25-decies
Reati ambientali	Art. 25-undecies
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25-duodecies
Delitti tentati	Art. 26

2.1 - La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"
La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento
Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i "Modelli"), ex art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi

- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra

indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi

L'art.6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

2.2 - Linee guida di Confindustria

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia

Confindustria in data 31 Marzo 2008, ha emanato una versione aggiornata delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01"

Il Ministero di Grazia e Giustizia in data 9 Aprile 2008 ha approvato dette Linee Guida, ritenendo che l'aggiornamento effettuato sia da considerarsi "complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6 del Decreto"

Le Linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- Individuazione delle aree di rischio, al fine di evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico
- Sistema organizzativo
- Procedure manuali ed informatiche
- Poteri autorizzativi e di firma
- Sistemi di controllo e gestione
- Comunicazione al personale e sua formazione

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
- Applicazione del principio di segregazione dei compiti
- Documentazione dei controlli
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure
- Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
- Autonomia e indipendenza
- Professionalità
- Continuità di azione
- Previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie
- Obblighi di informazione dell'organismo di controllo

L'azienda pur non essendo affiliata a Confindustria, prende spunto dal sistema approvato, utilizzandolo come punto di partenza per la creazione del proprio sistema.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Tali linee guida in quanto naturale punto di riferimento per i modelli delle singole imprese vengono comunque allegate a formare parte integrante del presente modello nella versione più aggiornata disponibile.

3 - Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

3.1 - Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

La società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'azienda ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio della attività aziendale
- Consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", l'azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali.

3.2 - Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati dalla società nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- Mappa delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio
- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire i principi di controllo (vedi punto 4)
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "O.d.V."), e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo
- Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite
- Definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico

(controllo ex post).

Adeguamento alle disposizioni della legge 6 novembre 2012 n°190

La Società ha individuato quale responsabile dell'attuazione del Programma per la Trasparenza nonché del responsabile della Prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012 n.190 e dell'art.43 del dlgs 33/2013, l'Amministratore Unico della Società, ing. Massimo Melato il quale si avvarrà per l'operatività del sistema del personale dipendente e/o di eventuali professionisti esterni.

A questo proposito, come previsto al punto 3.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione, per evitare inutili ridondanze, avendo adottato il presente modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione farà perno sullo stesso, estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dalla Società.

Tali parti del modello di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, dovranno essere trasmesse alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

Ai sensi del medesimo punto 3.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione il responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, può essere individuato anche nell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.

Ulteriormente, la Società adotta il Codice di autoregolamentazione dei dati personali con il quale intende assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al D.Lgs. 196/03.

È stato effettuato, poi, un riscontro delle strutture organizzative interne già attive ed operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del D.Lgs. 231/01.

3.3 - Modello, Codice Etico e Sistema disciplinare

L'azienda ha ritenuto opportuno formalizzare i principi etici a cui la Società quotidianamente si ispira nella gestione delle attività aziendali all'interno di un Codice Etico, in considerazione anche dei comportamenti che possono determinare la commissione dei reati previsti dal Decreto

Gli obiettivi che l'azienda ha inteso perseguire mediante la definizione del Codice Etico possono essere così riepilogati:

- Improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolar modo con la Pubblica Amministrazione
- Richiamare l'attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori, e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali
- Definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali
- Il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all'art. 6, comma 2 lett. e) del Decreto
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari

tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

3.4 - Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto), è rimessa all'Amministratore Unico la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera

Parimenti, anche il Codice Etico è stato approvato con delibera dell'Amministratore Unico. in quanto parte integrante del Modello Organizzativo a cui è allegato

4.0 - Potenziali aree a rischio e processi strumentali

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs. 231/01 o, in generale, dal Codice Etico della Società stessa

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs. 231/01

In tal senso è stata creata la seguente tabella per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Se P x D	0 – 5	Nessuna azione
Se P x D	6 – 10	Azione necessaria entro 1 anno
Se P x D	11 – 16	Azione necessaria entro 3 mesi
Se P x D	17-25	Azione necessaria entro 1 mese

Le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nelle parti speciali del presente modello
Si precisa che i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro) per loro natura possono essere riferibili a tutte le aree aziendali; l'azienda si è dotata di una politica aziendale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e delle strutture di prevenzione e protezione previste dalla normativa di riferimento (Legge 123/2007 e D.Lgs. 81/08 e successive modifiche) ed ha implementato, già dal 2011, un sistema di gestione sella salute e sicurezza sul lavoro conforme alla norma BS OHSAS 18001/2007, certificato da Ente esterno.

5.0 - Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi
Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- **Regole comportamentali**: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale
- **Procedure**: esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs. 231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
    - Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività
    - Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione)
    - Chiara definizione della responsabilità delle attività
    - Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali
    - Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame
- **Segregazione dei compiti**: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto
- **Livelli autorizzativi**: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa
- **Attività di controllo**: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali
- **Attività di monitoraggio**: esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali

Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato, sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello

6.0 - Destinatario del Modello

Sono destinatari del Modello (di seguito i "Destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali
Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali aziendali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti aziendali, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari

7.0 - Organismo di Vigilanza e Responsabile RPCT

7.1 - I requisiti

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel D.Lgs. stesso.
I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- Autonomia ed indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff - come meglio si dirà in seguito - con il vertice operativo aziendale e con Il C.d.A.
- Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali; a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale
- Continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento

7.2 - Individuazione

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'azienda, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- L'Organismo di Vigilanza può avere una struttura monocratica ovvero una struttura collegiale, in quest'ultimo caso è composto da un mimo di due ad un massimo di 3 membri
- Date le dimensioni ridotte dell'Ente, l'Organismo di Vigilanza è di tipo monocratico, così come specificato all'art. 6 comma. 4 del Dlgs 231, che consente all'organo dirigente di assolvere i compiti dell'O.d.V.
- Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo ed approvato dall'Amministratore Unico.. Tale regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso l'Amministratore Unico. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata

7.3 – Nomina ODV

L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, nella fattispecie individuato nel dott. Giorgio Lovili dal 01.12.2016 per entrambe le aziende.
La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dall'Assemblea dei Soci
L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza con l'eventuale aiuto di collaboratori interni o di consulenti esterni, ed è dotato ai sensi dell' art. 6, comma 1, lett.b), del D.Lgs. 231/01 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo"

7.4 - Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto emerge dal testo del D.Lgs. 231/01, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riepilogate:

- Vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito

- Valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato - come già ricordato - dall'organo amministrativo

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste.
- Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti.
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento
- Promuovere e contribuire, in collegamento con l'Amministratore Unico (o con il C.d.A qualora presente) e gli altri attori interessati, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso.
- Assicurarsi i flussi informativi di competenza.
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati.
- Segnalare alle funzioni competenti (responsabili di servizio, di area o amministrativi) la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza
- Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/01
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello
- Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico (o dal C.d.A.) e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche

7.5 - Flussi informativi dell'O.d.V. nei confronti del vertice societario

Sistema delle deleghe

All'O.d.V. devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti il sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società

Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V. qualunque informazione, di qualsiasi tipo, che sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate

A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di condotte non in linea con le regole di condotta adottate dalla società
- L'O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione
- Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure aziendali adottate. L'O.d.V. agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante

Oltre a ciò, devono essere necessariamente trasmesse all'O.d.V. tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di

indagini per i reati di cui al Decreto
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società
- L'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione
- Le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti

Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:
- Devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto ed a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate
- L'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l'O.d.V. dell'azienda
- L'O.d.V., valutate le segnalazioni ricevute, sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti del caso
- Le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto
- Le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello

Spetta all'O.d.V. il compito di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dei diritti dell'azienda o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

7.6 Nomina RPCT

L'Assemblea dei Soci provvede alla Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, nella fattispecie individuato nell' Ing. Massimo Melato a partire dal 29.05.2018 per entrambe le aziende.

8.0 - Informazione, formazione ed aggiornamento

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, l'azienda assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.
Una copia del Modello - nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è consegnata, oltre che All'Amministratore Unico e a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, a ciascun dipendente ed a ciascun soggetto tenuto a rispettare le prescrizioni del Modello
Una copia del Modello, in formato elettronico, è altresì inserita nel server aziendale, al fine di consentire ai dipendenti una consultazione giornaliera, e pubblicata sul sito della Società al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate
Prima dell'entrata in servizio i dipendenti neo-assunti riceveranno una copia del Modello
L'adozione del Modello e le sue successive modifiche ed integrazioni, sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti d'affari rilevanti
La società predispone, ogni anno, un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione.

9.0 - Sistema sanzionatorio, disciplinare e civilistico

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'O.d.V., ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- Gravità della violazione
- Tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale etc.,), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale
- Eventuale recidiva

9.1 - Violazione del Modello

Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs 231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse
- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

9.2 - Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'O.d.V. prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

9.3 - Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 implica l'applicazione di

sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) Richiamo verbale;
b) Ammonizione scritta;
c) Multa non superiore a quattro ore della retribuzione base parametrale depurata del valore corrispondente all'indennità di contingenza al 31 dicembre 1991;
d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di dieci giorni;
e) Licenziamento con preavviso e T.F.R.;
f) Licenziamento senza preavviso e con T.F.R..

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva)

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge
- Alle mansioni del lavoratore
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- Alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'O.d.V..

Le sanzioni disciplinari sono meglio specificate nell'apposito "CODICE DISCIPLINARE PERSONALE DIPENDENTE", che verrà approvato dall'Amministratore Unico.

9.4 - Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali con la società

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001

10.0 - Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello

10.1 - Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello

L'Amministratore Unico provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura dell'Ente

10.2 - Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio

L'Amministratore Unico provvede all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per

l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso; per l'individuazione di tali azioni, l'Amministratore Unico si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico della società deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze che si rendessero necessarie nel futuro

L'efficace e concreta attuazione del Modello deliberato dall'Amministratore Unico è verificata dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole funzioni aziendali nelle aree a rischio.

Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.
Fiorenzuola Sport S.r.l.

Largo Gabrielli, 2
29017 Fiorenzuola d' Arda
Telefono: 0523.1900030
fax: 0523.1900031
Email: amministrazione@fiorenzuolapatrimonio.it
PEC: sergas@pec.fiorenzuolapatrimonio.it
Web: www.fiorenzuolapatrimonio.it
Web: www.piscinafiorenzuola.it

MOG 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs. n. **231** del 8 Giugno 2001 e s.m.i.

(Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012)

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
01	*20/12/2014*	Prima emissione	**Gian Pietro Lombardi**
02	*06/06/2015*	Aggiornamento Legge 68/2015	**Gian Pietro Lombardi**
03	*20/03/2016*	Seconda emissione – Inserimento Fiorenzuola Sport S.r.l.	**Gian Pietro Lombardi**

Indice generale – Parte Speciale

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale	
1	**Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe**
1.1	*Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe*
1.2	*Il sistema dei poteri e delle deleghe*
2	**Finalità della parte speciale**
2.1	*Struttura della parte speciale*
2.2	*Specifiche circa i delitti tentati*
3	**Sezione A : Reati contro la Pubblica Amministrazione**
4	**Sezione B : Reati societari**
5	**Sezione C : Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione norme antinfortunistiche**
6	**Sezione D : Reati informatici e di trattamento illecito di dati**
7	**Sezione E : Reati Ambientali**
8	**Sezione F : Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale**
9	**Sezione G : Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
10	**Sezione H : Reati in violazione del diritto d'autore**
11	**Sezione I: Reati di criminalità organizzata**

La struttura organizzativa adottata dalle Società

Entrambe le Società sono dotate di un'organizzazione gerarchica e formalizzata al fine di consentire la chiara definizione di:

- Attribuzione di responsabilità
- Contenuti delle singole posizioni
- Linee di dipendenza e di riporto

Le società, definendo compiti e responsabilità ed adottando procedure aziendali ben precise, intendono:

- Identificare tempestivamente gli interlocutori di riferimento
- Responsabilizzare il personale dipendente circa i concetti di:
  - Correttezza e trasparenza nelle relazioni con gli interlocutori societari
  - Tracciabilità e documentabilità dell'operato svolto

Gli organigrammi di entrambe le Società sono allegate alla documentazione: ORG : Organigramma per funzione aziendale..

1 - Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe

1.1 - Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe

Il sistema adottato delle deleghe e dei poteri costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231 aziendale.

Il principio cui l'azienda ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

I principi ispiratori di tale sistema sono:

- La tempestiva e costante informazione circa la titolarità dei poteri delegati ed i relativi cambiamenti
- La verifica periodica del rispetto dei poteri così come delegati
- Le dichiarazioni periodiche di cui sia determinata nel Modello 231 la cadenza con le quali coloro che hanno ricevuto deleghe di poteri confermino il rispetto degli stessi nonché dei principi del codice etico e l'assenza di conflitti di interesse
- La verifica periodica dell'adeguatezza del sistema delle deleghe

A tutti i poteri attribuiti mediante delega degli stessi corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della società.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede che:

- Ogni destinatario del presente Modello 231 che, per conto dell'azienda intrattiene rapporti negoziali e/o di rappresentanza con l'esterno, deve essere dotato di idonea procura
- Tutti coloro (ivi compreso anche i dipendenti o gli organi sociali) che intrattengono per conto dell'azienda rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di delega formale in tal senso
- Ciascuna delega definisce in dettaglio i poteri del delegato e del soggetto

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema delle deleghe e delle procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche.

Il conferimento della procura è seguito da una lettera di accompagnamento da trasmettere al procuratore unitamente all'atto di conferimento della procura e contenente il richiamo al Modello 231, alle disposizioni del Codice Etico ed alle procedure operative interne.

1.2 - Il sistema dei poteri e delle deleghe

Il principio della segregazione delle responsabilità è applicato in azienda in linea con quanto consentito dalla normativa vigente.

I poteri di firma e di rappresentanza sono rilasciati dal legale rappresentante aziendale e sono revocabili in qualsiasi momento attraverso una semplice notifica a seguito della decisione della società.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede l'attribuzione dei poteri di rappresentanza sia agli Amministratori Delegati sia ad ulteriori procuratori (come consulenti esterni, dipendenti, etc.,).

I poteri rappresentativi (sia degli amministratori che dei procuratori) sono distinti in formali ed operativi. Mentre i poteri elencati sono indistintamente attribuiti a ciascun amministratore, le deleghe dei procuratori sono conferite in funzione delle attività svolte da ciascuno.

Nelle aziende le procure si dividono in:

- operative, per atti di gestione ordinaria
- di rappresentanza
- di responsabilità

Per determinare categorie di atti che prevedano un impegno ultra annuale o che superino uno specifico importo, è prevista l'autorizzazione dell'Amministratore Unico o dell'Assemblea dei Soci, fatti salvi i casi di urgenza specificatamente approvati.

2 - Finalità della parte speciale

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nelle società, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

- Indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'O.d.V. ed alle altre funzioni di controlli gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuti dei seguenti documenti:

- Modello 231 (Parte Generale e Speciale)
- Codice Etico
- Procedure e disposizioni
- Procure e deleghe
- Ordini di servizio

- Comunicazioni organizzative
- Sistemi di gestione delle problematiche di sicurezza e ambientali
- Ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2.1 - Struttura della parte speciale

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui si uniforma la condotta degli organi sociali, dei dipendenti, dei collaboratori o consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e per conto delle aziende (qui di seguito, per brevità, semplicemente "destinatari del Modello 231" ed all'individuazione delle aree di attività a rischio, nonché da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto e considerate sensibili dalla società a seguito di gap-analisys.

Le sezioni della Parte Speciale sono le seguenti:

SEZIONE "A"	Reati contro la Pubblica Amministrazione
SEZIONE "B"	Reati societari
SEZIONE "C"	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
SEZIONE "D"	Reati informatici e trattamento illecito di dati
SEZIONE "E"	Reati ambientali
SEZIONE "F"	Reati contro la personalità individuale
SEZIONE "G"	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
SEZIONE "H"	Reati in materia di violazione del diritto d'autore
SEZIONE "I"	Reati di criminalità organizzata

Ad integrazione del Modello 231 sono annessi alla presente Parte Speciale i manuali e le procedure di sistemi di gestione delle problematiche di Sicurezza, specificate nel Modello Organizzativo conforme alla normativa OHSAS 18001/2007

2.2 - Specifiche circa i delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo

alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto .

Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p. .

3 - SEZ. A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LE FATTISPECIE DI REATO

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel dlgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25 e 25novies, 25 ter.

Nel procedere all'individuazione dei reati di cui agli articoli 24 e 25 del decreto, occorre dar conto delle recenti novità apportate in materia dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), con particolare riferimento agli enti e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati da pubbliche amministrazioni.

In forza della nuova disciplina:

- all'art. 25, comma 3 del D. Lgs. 231/2001 è stato inserito il richiamo al nuovo art. 319-quater, che la Legge n. 190 ha aggiunto al Codice Penale. Tale articolo configura come autonomo, rispetto al passato, il reato di concussione per induzione e stabilisce la punibilità ANCHE del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.
- all'art. 25-ter, comma 1, viene aggiunta la lettera s-bis) che richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 codice civile.

REATI DI TIPO CORRUTTIVO

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 318 E 320 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto di propria competenza riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa . La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 319, 319-BIS E 320 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di Esponenti Aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie).

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a cinque anni.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.
Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.
Si sottolinea infine che le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenziano dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente Aziendale della Società faccia "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).
E' importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a venti anni, a seconda se dal fatto derivi un'ingiusta condanna e del tipo di ingiusta condanna inflitta.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In questo caso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da tre a otto anni
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
L'introduzione dell'autonoma figura del reato di concussione per induzione sovverte l'originaria impostazione del Codice Penale che, come emerge dalla Relazione Ministeriale accompagnatoria, raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione "il costringere e l' indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità". Il fatto costituivo del reato in questo caso sarebbe rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.
La nuova formulazione, cui consegue la rimodulazione anche dell'art. 317 codice penale, ricalca il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in materia di concussione per induzione abbassando però i limiti edittali massimi e stabilendo la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio; qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena

è quella prevista per la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.
Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente paragrafo, profili di rischio in capo alla Società si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui gli Esponenti Aziendali e/o i consulenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Per quanto riguarda invece la cd. corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi di sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione, anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

LA CONCUSSIONE

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)
La concussione consiste nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute (denaro o altre utilità).
Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso. Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, gli Esponenti Aziendali non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 110 c.p..
Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al dipendente della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Società.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni.

LE IPOTESI DI TRUFFA

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifizi e raggiri (intendendosi compresa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.
Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.
Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori (come ad esempio settore energetico), mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei anni.

FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.
Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A..
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a cinque anni.

LE IPOTESI DI MALVERSAZIONE E DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.
Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.
Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.
In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.
Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e, nei casi meno gravi, una sanzione amministrativa tra Euro 5.164 ed Euro 25.822.

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono

attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

L'IPOTESI DI REATO CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La pena prevista per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni.

NOZIONE DI "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

Per "Pubblica Amministrazione", si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica", un "pubblico servizio" o "servizio di pubblica necessità".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia, quali curatori fallimentari, ecc.).

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc.).

Per "servizio di pubblica necessità" si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc.), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un'autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.).

Per completezza riportiamo integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove ritroviamo le definizioni di "pubblico ufficiale", di "incaricato di pubblico servizio" e di "persone esercenti un servizio di pubblica necessità".

Nozione del pubblico ufficiale (Art. 357 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Il legislatore ha inteso definire solo la funzione amministrativa (e non anche la funzione legislativa e la funzione giudiziaria) in quanto l'individuazione dei soggetti che la esercitano generalmente crea non poche difficoltà.

Al riguardo, la definizione contenuta nell'art. 357, comma 2 c.p., individua innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa, mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina; in

particolare è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come
tali, contrapposte alle norme di diritto privato.
Non solo, sempre l'art. 357, comma 2 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c)poteri certificativi.
In base alla giurisprudenza di legittimità, la quale fornisce un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche - tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.
Sembra invece pacifico poter escludere dal novero dei pubblici ufficiali, i soggetti che svolgono mansioni meramente preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, segretari amministrativi, geometri, ragionieri e ingegneri, a patto che non formino o manifestino, in specifici casi, la volontà della P.A.).

Nozione di incaricato di un pubblico servizio (Art. 358 c.p.)
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Affinché un servizio possa definirsi pubblico è necessario che:
- sia disciplinato da norme di diritto pubblico (criterio positivo);
- non sia caratterizzato dalla presenza di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione (criterio negativo).
Perché l'attività svolta da un privato in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico possa essere intesa quale pubblico servizio è necessario accertare che ogni singola attività svolta nell'ambito di detto rapporto sia soggetta a una disciplina di tipo pubblicistico,
non essendo al riguardo sufficiente l'esistenza di un semplice atto autoritativo di investitura del pubblico servizio.
In particolare, la giurisprudenza, al fine di riconoscere il carattere pubblicistico di un ente, ha individuato i seguenti criteri-chiave:
- sotto posizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o dì altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.
Pertanto, dalle sopra riportate considerazioni si evince che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni svolte, che devono consistere nella cura dì interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.
Trattasi, dunque, di attività di carattere accessorio e strumentale rispetto all'attività pubblica in senso stretto.

Nozione di esercente un servizio di pubblica necessità (Art. 359 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato [c.p. 348, 498], quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

1. LE ATTIVITÀ A RISCHIO

Dall'analisi delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che le attività a rischio di commissione dei sopra elencati reati sono le seguenti:

- gestione dei rapporti con la P.A.;
- acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da soggetti pubblici;
- partecipazioni a bandi di gara indetti dalla P.A.;
- gestione del rapporto contrattuale con gli enti concedenti i servizi;
- predisposizione di bandi di gara o richieste di offerta;
- aggiudicazione dell'appalto, come da mappatura allegata.

2. LE PROCEDURE SPECIFICHE

Tutti i Destinatari devono adottare una condotta conforme a quanto qui prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati.

2.1 Gestione dei rapporti con la P.A.

Tutti coloro che hanno rapporti con soggetti appartenenti alla P.A. o che sono coinvolti in occasione di ispezioni e/o di verifiche da parte della P.A., devono: nel primo caso, osservare l'apposita procedura che disciplina le modalità operative per la gestione dei rapporti con la P.A., compilando una scheda di evidenza; nel secondo caso, osservare l'apposita procedura che disciplina le modalità operative per la gestione dei rapporti con la P.A in caso di ispezioni e/o verifiche, compilando una scheda denominata "riepilogo incontri con P.A.".

2.2 Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da soggetti pubblici

I responsabili di area devono osservare una procedura che presidia il rischio di presentazione di falsa documentazione per il conseguimento di somme indebite provenienti dalla differenza di costi tra abbonamenti ordinari e abbonamenti speciali (disabili, e anziani a basso reddito);

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del Patrimonio previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, i Destinatari del presente Modello devono:

- attenersi alle seguenti condotte:
  a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali che comportano contatti e/o rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblici Servizi e persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
  b) improntare i rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblici Servizi e persone esercenti un servizio di pubblica necessità alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
  c) gestire e verificare costantemente, mediante il controllo da parte dei Responsabili sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi contatto o rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti pubblici sia svolto in modo lecito e regolare. I responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e

riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

- evitare di:
  a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01);
  b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello;
  c) relazionarsi con la Pubblica Amministrazione quando il soggetto sia portatore di interessi personali, diversi da quelli della Società.
- astenersi:
  a) dall'usare la propria posizione al fine di ottenere un beneficio o un privilegio per la Società;
  b) dal richiedere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni non veritiere e/o di documenti falsi e/o mediante l'omissione di informazioni dovute;
  c) dall'usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, ottenuti mediante la presentazione di dichiarazioni non veritiere e/o di documenti falsi e/o mediante l'omissione di informazioni dovute;
  d) dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di somme ai dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di altri Enti Pubblici della Comunità Europea o di altri organismi di diritto internazionale o a loro familiari, a titolo di erogazioni, finanziamenti, contributi per scopi diversi da quelli cui erano originariamente destinati;
  e) dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o altri Pubblici Funzionari della Comunità Europea o di altri organismi di diritto internazionale o a loro familiari, allo scopo di:
     - vendere beni e servizi alla Pubblica Amministrazione o prestare alla stessa un servizio;
     - ottenere concessioni o licenze dalla Pubblica Amministrazione che, in altro modo, non si sarebbero potute ottenere;
     - ottenere trattamenti privilegiati o di favore da parte della Pubblica Amministrazione;
     - ottenere trattamenti agevolati da parte delle Autorità di Vigilanza e di controllo (Polizia giudiziaria, ecc.);
  f) dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
  g) dal distribuire e/o ricevere omaggi e/o regali al di fuori delle pratiche aziendali ammesse (ovvero eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia) comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni risulti una prassi diffusa in segno di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore (con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad un massimo di € 200,00) e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o l'immagine della Società; in ogni caso, gli omaggi devono essere appropriati, non contrastare con la normativa e non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita.
  a) Omaggi di valore superiore devono essere considerati sponsorizzazioni e, come tali, essere trattati secondo le specifiche procedure aziendali;
  h) dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di consulenza, ecc.) a un Pubblico Funzionario o a dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o ad altri Pubblici Funzionari della

Comunità Europea o di altri organismi di diritto internazionale o a loro familiari;

i) dal porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto internazionale, per realizzare un ingiusto profitto;

j) dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità nei rapporti con Rappresentanti delle Forze Politiche e/o di associazioni portatrici di interesse o loro familiari, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;

k) dall'eludere i divieti di cui alle lettere da c) a f) e di cui alla lettera i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione (ad esempio, sponsorizzazioni, incarichi, consulenza, pubblicità) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;

l) dal ricorrere a mezzi di pagamento non previsti dalle procedure aziendali interne e/o da quelle indicate nel Modello, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile;

m) dall'accettare da Enti Pubblici o da privati, in proprio o tramite terzi, pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, regali o altre utilità del valore indicativo superiore ad € 200,00 che possano condizionarne l'attività.

4. I CONTROLLI DELL'O.d.V.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Come già riportato nella Parte Generale , la Società ha individuato quale responsabile dell'attuazione del Programma per la Trasparenza nonché del responsabile della Prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art.43 del dlgs 33/2013, l'Amministratore Unico della Società, ing Massimo Melato.

4 - SEZ. "B" – REATI SOCIETARI

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

A) Le ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso, in cui nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i

destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.
Pertanto, le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.
Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si rileva altresì come l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili ma anche attraverso una valutazione artificiosa di beni o valori inseriti in dette
comunicazioni.
Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa di cui all'art. 2621 c.c. è l'arresto fino a due anni e la reclusione da sei mesi a sei anni per la fattispecie criminosa di cui all'art. 2622 c.c.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-bis C.C.)
Tale ipotesi di reato, non ipotizzabile per la Società in quanto non quotata nei mercati regolamentati, consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
L'art. 2391, primo comma c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a tre anni se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

B. La tutela del capitale sociale
INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)
Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.
La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).
Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari

della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)
Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.
Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario.
Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è l'arresto fino ad un anno.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)
Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate.
Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)
Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Il reato è punibile a querela di parte.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)
Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:
a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

C. La tutela del corretto funzionamento della società
IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)
Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
Si pensi ad esempio all'occultamento di documenti essenziali per la verifica, in corso di esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione da parte della società di revisione.
L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 10.392 e, qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)
Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.
Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

D. La tutela penale contro le frodi
AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)
Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Si pensi ad esempio al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.
Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni.

E. La tutela delle funzioni di vigilanza

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

• la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, quali Consob o Banca d'Italia, (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

• la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni, aumentata del doppio qualora si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

1. LE ATTIVITÀ A RISCHIO

Dall'analisi delle procedure in essere è emerso che le attività a rischio di commissione dei suddetti reati sono le seguenti:

- predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- gestione dei rapporti con i soci e con il collegio sindacale;
- operazioni relative al capitale sociale (gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve ed operazioni sul capitale in genere) come da mappatura allegata.

2. LE PROCEDURE SPECIFICHE

In vista della redazione del bilancio annuale, tutte le funzioni coinvolte nella attività di formazione dello stesso devono fornire i dati e le notizie richiesti dal responsabile amministrativo della Società, il quale è tenuto a compilare e a controfirmare per accettazione una check-list che permetta di valutare con ragionevole certezza la completezza dei dati contabili.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Al fine di evitare il verificarsi dei reati societari previsti dal D. Lgs. 231/01, i Destinatari del presente Modello devono:

- attenersi alle seguenti condotte:
  a) agire, ciascuno secondo la propria funzione, la propria mansione o il proprio incarico, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione;
  b) nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale, mantenere un comportamento improntato ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali;
  c) nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire agli Azionisti ed agli Investitori di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, mantenere un comportamento improntato ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali;
  d) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

e) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno nonché promuovendo la libera e corretta formazione ed assunzione delle decisioni assembleari;
f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, nonché le procedure aziendali fondate su tali norme;
g) rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;
h) osservare le leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato e vigilare sulla perfetta osservanza delle stesse;
i) effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge;
j) improntare i rapporti con i mass media al rispetto del diritto all'informazione, secondo criteri di accuratezza, coerenza con i principi e le politiche della Società ed in conformità con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale;

- evitare di:
  a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/01);
  b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
  c) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello;
- astenersi:
  a) dall'abusare delle proprie funzioni e poteri statutariamente previsti;
  b) dal predisporre e/o comunicare dati falsi, lacunosi o in ogni modo scorretti al fine di fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
  c) dall'alterare e/o comunicare dati falsi, lacunosi o in ogni modo scorretti in relazione alla stesura di eventuali prospetti informativi al fine di fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
  d) dall'omettere dati ed informazioni al fine di fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
  e) dal restituire i conferimenti e/o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
  f) dal ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a costituire riserva;
  g) dal ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;
  h) dal formare e/o aumentare il capitale sociale in modo fittizio;
  i) dall'effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizione di legge a tutela dei creditori e dei terzi in genere;
  j) in fase di liquidazione, dal ripartire fra i soci i beni della Società prima del pagamento dei creditori sociali;
  k) dal mantenere condotte, attive e/o omissive, che impediscano od ostacolano l'esercizio regolare delle attività di controllo interno o di revisione sociale;
  l) dal porre in essere atti simulati e/o fraudolenti, nonché diffondere notizie non veritiere al fine di alterare la regolare formazione della volontà assembleare;
  m) dal porre in essere atti simulati e/o fraudolenti, nonché diffondere notizie non veritiere che possano, direttamente o indirettamente, alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari;
  n) dall'esporre nella documentazione e nelle comunicazioni fatti non rispondenti al vero o occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
  o) dall'omettere di effettuare, con dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalla legge e dalla normativa applicabile, nonché la trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa o specificamente richiesti dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
  p) dall'ostacolare il regolare esercizio delle funzioni proprie delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, anche e soprattutto in sede di ispezione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rifiuti pretestuosi, espressa opposizione, comportamenti ostruzionistici);

q) dall'utilizzare fondi, percepiti a qualsivoglia titolo o finalità, per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato;
r) dall'utilizzare mezzi di pagamento non previsti dalle procedure interne aziendali e/o dalla prassi di mercato, salvo previa autorizzazione e presentazione di adeguata documentazione;
s) dal divulgare ai mass media informazioni false o, comunque, non rispondenti al vero.

4. I CONTROLLI DELL'O.d.V.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.
L'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.
Inoltre, i compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

(i) proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
(ii) monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari.

L'O.d.V. è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti;

(iii) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

5 - SEZIONE "C" - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

- Datore di Lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- Decreto Sicurezza: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
- Lavoratori: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.
- Medico Competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel

Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

- Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: reati di cui all'art. 25-septies del d. lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
- Sorveglianza Sanitaria: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.
- SSL: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C. P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C. P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., "la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

2. LE ATTIVITÀ A RISCHIO

Dall'analisi delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che le attività a rischio di commissione dei sopra elencati reati, sono le seguenti:

- rispetto della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- individuazione dei rischi aziendali esistenti e loro recepimento nel DVR;
- gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (con particolare riferimento alla predisposizione delle procedure rilevanti e al monitoraggio circa la loro corretta applicazione);
- formazione ed informazione dei lavoratori, con particolare riguardo alle mansioni agli stessi assegnate e alle

qualifiche richieste per lo svolgimento di ciascuna attività;
- monitoraggio, messa in sicurezza e manutenzione dei luoghi di lavoro con personale della Società o con presenza contemporanea di manodopera esterna di più enti appaltatori;
- gestione e monitoraggio degli appalti in generale;
- sistema delle deleghe e procure in materia di sicurezza.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette attività a rischio reato sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello.

3. LE PROCEDURE SPECIFICHE

La Società sta implementando un SGSL conforme al conforme al BS OHSAS 18001 nel quale sono presenti le procedure specifiche e le istruzioni operative per la esecuzione in sicurezza delle varie attività lavorative aziendali e dell'utilizzo di mezzi, attrezzature e sostanze, nonché sui rischi presenti per mansione e sulle specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare.

Ai sensi dell'art.30, 5 comma, del d. lgs. 81/08, "in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Principi di comportamento

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

La politica aziendale in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il RLS;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

Il processo di pianificazione

La Società, con cadenza periodica:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, individua le figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e attribuisce dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

L'organizzazione del sistema

Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL, si riportano qui di seguito, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori;
2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi che deve essere munito di data certa ed essere custodito presso la sede al quale si riferisce la valutazione dei rischi o su supporto informatico, secondo le modalità previste dal Decreto Sicurezza. Il DVR deve contenere:
   - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
   - l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Decreto Sicurezza);
   - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
   - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
   - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente;

3) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la preventiva designazione dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, etc.

In relazione a tali compiti ed a ogni altro dovere incombente sul Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che esso risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

I soggetti delegati possono a loro volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Siffatta delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e compartecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, dovrà darne immediata comunicazione all'O.d.V..

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'O.d.V. con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/08

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell' O.d.V. relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38, d. lgs. 81/2008 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; oppure essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale,

o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55, d. lgs. 277/91, che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Informazione e formazione

A - Informazione

L'informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi

di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dalla Società in tema di SSL;
b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- la Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro.
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

B - Formazione

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di scurezza sul lavoro;
- Il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- la società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito dalla Società dando la possibilità ai Lavoratori di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale.

Inoltre deve essere effettuata verso la sede centrale una reportistica in merito a:

- eventuali incidenti verificatisi;

- azioni implementate al fine di colmare eventuali irregolarità contestate dall'Autorità competente;
- monitoraggio del tasso di incidentalità (con particolare focus sulla diminuzione dello stesso e, se del caso, action plan relativamente a formazione integrativa);
- elenco di ulteriori verifiche / ispezioni da parte dell'ASL / Autorità competenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo la Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

Documentazione

La Società dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- il Documento di Valutazione dei Rischi che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

La Società è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell' O.d.V..

4. I CONTRATTI DI APPALTO

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano sulla base di un contratto d'appalto all'interno dei propri siti.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espliciti riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26, Decreto Sicurezza, tra questi, in capo al Datore di Lavoro.

5. I CONTROLLI DELL'O.D.V.

Fermo restando il potere discrezionale dell'O.d.V. di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'O.d.V. può:

(a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi

rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;

(b) accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda.

Inoltre, la Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

A tal proposito, la funzione preposta alla sicurezza (Datore di lavoro ed RSPP) deve informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno semestrale, attraverso uno specifico report, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:

- attività di formazione/informazione in tema di sicurezza;
- livelli di incidentalità, con informative specifiche in caso di infortuni con prognosi superiore a 15 giorni;
- contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni;
- documenti di riesame della direzione sul sistema gestionale per la salute e la sicurezza, ove tale sistema sia stato formalmente implementato.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

6 – SEZIONE "D" - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 24-bis, d. lgs. 231/2001 prevede una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-bis C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), d. lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615- ter C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo". Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente.

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-quater C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo". Tale reato è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 Euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 Euro a 10.329 Euro se il danno è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615-quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di
accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-quinquies C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".

Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento.

Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora un Dipendente introducesse un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-quater C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe integrarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un Dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617- quinquies C.P.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a

prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.
Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.
Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.
Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un Dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-bis C.P.)
Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.
Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.
Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore della Società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-ter C.P.)
Tale reato si realizza quando un soggetto "commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La sanzione è da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, ovvero la pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di
operatore del sistema.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.
Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.
Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-quater C.P.)
Questo reato di realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.
Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di

danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis.
Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-quinquies C.P.)
Questo reato si configura quando "il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.
La sanzione è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.
Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di
pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.
Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-quinquies C.P.)
Questo reato si configura quando "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica , al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato". Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 Euro.
Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. La Società, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

2. LE ATTIVITÀ A RISCHIO
Dall'analisi delle procedure in essere è emerso che le attività a rischio di commissione dei sopra elencati reati sono le seguenti.

1. gestione nomi utenti, password e altri sistemi di sicurezza per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
2. accesso ed utilizzo della rete aziendale, di internet e della posta elettronica;
3. installazione di nuove apparecchiature;
4. invio telematico di atti, documenti e scritture.

3. LE PROCEDURE SPECIFICHE
Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli user-id e delle password per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei server della Società;
5. predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nell'ambito delle attività a rischio di commissione dei reati, è espressamente vietato, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-bis Decreto).

In particolare non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta.

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati al precedente capitolo, devono essere ottemperati i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello:

1. i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
2. è vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
3. è vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
4. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
5. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
6. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
7. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
8. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
9. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
10. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
11. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
12. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
13. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

5. I CONTROLLI DELL'O.D.V.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua

periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.
L'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

7 – SEZIONE "E" - REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali dell'azienda , nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati,

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni della società, che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

Criteri per la definizione dei reati ambientali
Il Consiglio dei Ministri n. 145 del 7 luglio 2011 ha approvato, in via definitiva, il Decreto Legislativo n. 121/2011, attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente

La presente Parte Speciale, con riferimento ai reati previsti dal D. Lgs. 121/2011 (di seguito anche "Reati ambientali") illustra i comportamenti che devono essere tenuti dai Soggetti che operano nelle relative aree a rischio reato

1. LE FATTISPECIE DI REATO
Il 7 luglio 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il D. Lgs. 121/2011 recependo la direttiva 2008/99/CE concernente la tutela penale dell'ambiente, nonché la Direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.
L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art. 25-undecies del D.Lgs 231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente
L'azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali
A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dagli art. 25 -undecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto
In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art.25-undecies del D.Lgs. 231/01 (di seguito, per brevità, "art. 25 - undecies"), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs. 231/01 è destinato

Di seguito, l'elenco dei reati contemplati dall'Art. 25-undecies (di seguito, anche "Reati ambientali") del Decreto e il testo delle relative disposizioni

Scarichi di acque reflue (articolo 137, D. Lgs. n. 152/2006)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni

(omissis)

4. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Le singole condotte sanzionate dal comma 1 dell'articolo 137, richiamate dal comma 2 dello stesso articolo 137, rilevano quattro comportamenti illeciti, consistenti:

- nell'apertura ovvero nell'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione
- nell'effettuazione ovvero nel mantenimento di scarichi di acque reflue industriali dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata

Le prime due condotte sanzionano, dunque, il comportamento sia di chi attiva fisicamente lo scarico, sia di chi subentra nella gestione di uno scarico aperto da altri, senza, in entrambi i casi, avere la prescritta autorizzazione. Ne discende che la norma in commento è volta a condannare una condizione di abusività degli scarichi, ovvero quegli scarichi privi ab origine del titolo abilitativo

Le rimanenti due condotte sanzionano, invece, una condizione di abusività sopravvenuta, ovvero quei casi in cui l'illiceità dello scarico sopravviene ad un provvedimento amministrativo successivo all'autorizzazione che ne sospende o ne revoca l'efficacia

La condotta di cui al comma 3 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta consistente nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente, ai sensi degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4

La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali, superando i valori limite fissati dalla tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n.152/2006, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5

La condotta di cui al comma 11 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona l'inosservanza del divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sanciti,

rispettivamente, dagli articoli 103 e 104, Codice dell'Ambiente, fatte salve le tassative eccezioni contenute negli stessi articoli 103 e 104

La condotta di cui al comma 13 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (in primis, la Convenzione Marpol 73/78)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, D. Lgs. n. 152/2006)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
   a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi
   b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi
2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

(omissis)

4. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)
5. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro

(omissis)

La condotta di cui al comma 1 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti, accomunate dall'esercizio delle stesse in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria, ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell'Ambiente

La condotta di cui al comma 3, primo e secondo periodo, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, attribuisce rilevanza penale alle condotte di gestione e realizzazione di discariche non autorizzate. La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall'articolo 187, comma 1, Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 6, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, punisce la condotta di chi effettua un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione delle disposizioni dell'articolo 227, comma 1, lettera b), Codice dell'Ambiente

Se la società produce anche rifiuti speciali pericolosi, la fattispecie di reato è ipotizzabile

Bonifica dei siti (articolo 257, D. Lgs. n. 152/2006)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto

approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose

(omissis)

L'articolo 257, Codice dell'Ambiente, obbliga chi cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a procedere alla bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato secondo il procedimento previsto dall'articolo 242 del Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 2, dell'articolo 257, Codice dell'Ambiente, prevede un'aggravante di pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258, D. Lgs. n. 152/2006)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

(omissis)

Il comma 4, seconda parte, dell'articolo 258, Codice dell'Ambiente, punisce penalmente le due seguenti condotte illecite:

1) la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi
2) l'uso di un certificato contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva. Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore. Con riferimento all'elemento soggettivo, le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo

Cenni agli altri reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015

Impossibile qui illustrare nel dettaglio tutti i reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015; per esigenze di brevità si è deciso di illustrare nel dettaglio, uno per uno, solo i nuovi reati-presupposto inseriti dal legislatore nel D.Lgs.231/01.

Per quanto riguarda gli altri reati ambientali di nuova introduzione, ci si limita qui soltanto a citare alcune fattispecie, quali il reato di impedimento del controllo (art.452-septies c.p.), che riguarda anche la materia della sicurezza e salute sul lavoro e che punisce, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti".

E' prevista inoltre l'aggravante ambientale (art. 452-novies c.p.), che comporta la procedibilità d'ufficio e ricorre "quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo [nuovo Titolo VI-bis del codice penale "dei delitti contro l'ambiente"], dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente".

Ulteriori fattispecie regolano inoltre il ravvedimento operoso (art. 452-decies c.p.), la confisca (art. 452-undecies c.p.), il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies c.p.) e puniscono l'omessa bonifica da parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica (art. 452-terdeciesc.p.).

Sono stati inoltre modificati e integrati gli articoli 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e, dopo la parte sesta di tale decreto, è stata aggiunta la "Parte sesta-bis" recante "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale", cui si rinvia, che si applica "alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto [D.Lgs.152/2006, n.d.r.] che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette" (art. 318-bis).

2. LE ATTIVITÀ A RISCHIO

Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'art.25-undecies del D.Lgs. 231/01, sono state individuate le principali aree a rischio reato in cui l'azienda potrebbe essere coinvolta e le attività da ritenersi maggiormente "sensibili", ossia quelle attività il cui svolgimento espone la Società al rischio di commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento

Di seguito si riportano le "aree a rischio reato" con riferimento alle fattispecie di cui all'art.25-undecies del D.Lgs.231/01 con una breve descrizione delle attività che le compongono.

GESTIONE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E PERICOLOSI

- Attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti
- Attività di raccolta e deposito temporaneo dei rifiuti
- Selezione e gestione dei fornitori per l'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti

Tale fattispecie potrebbe verificarsi in caso di scorretto smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione del patrimonio comunale (lampade esauste, materiale di risulta da attività edilizie, rifiuti derivanti dalla manutenzione dei mezzi ed attrezzature,, rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde).

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSI ALLA NOTIFICA ED ALLA BONIFICA, A SEGUITO DI UN EVENTO CHE SIA POTENZIALMENTE IN GRADO DI CONTAMINARE IL SUOLO, IL SOTTOSUOLO, LE ACQUE SUPERFICIALI E/O LE ACQUE SOTTERRANEE

- Comunicazione di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee
- Attività di bonifica di suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o acque sotterranee

3. LE PROCEDURE SPECIFICHE

Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali

Ufficio Tecnico

È la funzione che si occupa della gestione della manutenzione di beni mobili/immobili e della progettazione e della realizzazione di risorse infrastrutturali logistiche

Procedure da attuare

Tra le regole e procedure che prevedono le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie a mitigare i fattori di rischio caratteristici delle aree a rischio identificate ed i relativi controlli, si elencano:

- L'esistenza di un processo di gestione dell'affidamento dei compiti specifici ai lavoratori in tema di ambiente;
- La scelta di fornitori di servizi ambientali in base alla relativa competenza e professionalità, oltre che al possesso delle necessarie autorizzazioni di legge:
- L'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante per le tematiche ambientali, ivi inclusi i criteri e le modalità per la comunicazione di tali aggiornamenti alle funzioni aziendali interessate
- La gestione delle emergenze ambientali, ivi inclusi il recepimento dei miglioramenti tecnologici del settore e le

modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza

- L'identificazione e valutazione dei rischi ambientali, nonché l'identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati, per servizi resi e attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti
- La gestione dei depositi temporanei di rifiuti, prevedendo:
  a) La definizione dei criteri per la scelta / realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti o l'identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti
  b) La raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo
- La gestione dell'attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati, che preveda, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee:
  a. L'identificazione di elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell'avviamento delle necessarie attività di comunicazione e/o bonifica
  b. La comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente
  c. La definizione e il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative per la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente
  d. La verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato
  e. La predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica
- La gestione della documentazione relativa al sistema di controllo per le tematiche ambientali (ivi compresa l'archiviazione e la conservazione)
- La gestione della diffusione periodica verso i lavoratori, da parte delle funzioni competenti, delle informazioni connesse alla normativa vigente relativa all'ambiente
- La gestione del processo di formazione del personale in materia ambientale

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a rischio reato e nello svolgimento delle attività sensibili

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei reati ambientali è fatto espresso divieto a tutti i soggetti destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale

È da considerarsi vietato qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'art.25 -undecies del D.Lgs. 231/01

Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nelle svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 - undecies del D.Lgs. 231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio

5. I CONTROLLI DELL'O.D.V.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati ambientali
- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
- monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente Parte Speciale
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

8 – SEZIONE "F" – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. LE FATTISPECIE DI REATO

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ (art. 600 c.p.)

La fattispecie delittuosa si configura allorquando un soggetto esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni ed è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli di organi.

PROSTITUZIONE MINORILE (art. 600-bis c.p.)

Il reato si compie quando viene indotta alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero se ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

La pena prevista è reclusione da sei a dodici anni e la multa da 15.493 Euro a 154.937 Euro.

Il reato si configura, inoltre, quando vengono compiuti atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica. In questo caso è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 5.164 Euro.

La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

PORNOGRAFIA MINORILE (art. 600-ter c.p.)

Il reato si configura da parte di che sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di

produrre materiale pornografico.
La pena prevista è la reclusione de sei a dodici anni e la multa da 25.822 Euro a 258.228 Euro.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 Euro a 51.645 Euro.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con al reclusione fino a tre anni o con la multada 1.549 Euro a 5.164 Euro.

DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (art. 600-quater c.p.)
Il reato si compie ad opera di chi, consapevolmente, si procura o dispone materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.
La pena prevista è la reclusione fino a tre anni o la multa non inferiore a 1.549 Euro.

PORNOGRAFIA VIRTUALE (art. 600- quater .1 c.p.)
Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (art. 600-quinquies c.p.)
La fattispecie delittuosa si configura ad opera di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.
La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 15.493 Euro a 154.937 Euro.

TRATTA DI PERSONE (art. 601 c.p.)
Il reato si realizza da parte di chi commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi
alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.
La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni.

ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (art. 602 c.p.)
La fattispecie si concretizza da parte di chi, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.
La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.

2. LE ATTIVITÀ A RISCHIO
Dall'analisi delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che l'attività a rischio di commissione dei sopra elencati reati è la seguente:
- gestione delle assunzioni;

3. LE PROCEDURE SPECIFICHE

Tutte le aree aziendali devono osservare l'apposita procedura che disciplina le modalità operative per la gestione delle assunzioni.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

E' fatto espressamente divieto di:

1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 quinques, d. lgs. 231/2001);

2) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sè reato, possono potenzialmente diventarlo.

4. I CONTROLLI DELL'O.D.V.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

i. proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
ii. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

9 – SEZIONE "G" - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, d. lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio introdotti nel corpus del d. lgs. 231/2001, all'art. 25-octies, attraverso il Decreto Antiriciclaggio.

Per Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, si intendono:

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso de bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine

di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da due a otto anni e la multa da Euro 516 ad Euro 10.329.

RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.
Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un quid pluris rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C. P.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.
Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.
Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

2. LE ATTIVITÀ A RISCHIO
Dall'analisi delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che l'attività a rischio di commissione dei suddetti reati è la seguente:
- gestione dei flussi finanziari come da mappatura allegata.

3. LE PROCEDURE SPECIFICHE
Tutti i pagamenti effettuati a favore della Società devono essere effettuati a mezzo di bonifico bancario o tramite assegno intestato alla Società.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO
I Destinatari dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'O.d.V. effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

a) monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati di Riciclaggio;
b) proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell' operatività della Società;
c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza svolge altresì un ruolo attivo e propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure di accertamento per verificare l'osservanza dell'intera normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.

10 – SEZIONE "H" - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Si tratta di tutte le fattispecie delittuose di cui agli artt.171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

La Legge sul diritto d'autore (L 633/1941) protegge:

- tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20giugno 1978, n. 399;
- le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

In particolare, sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
9) le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle

banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

2. LE ATTIVITÀ A RISCHIO

Dall'analisi delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che le attività a rischio di commissione dei sopra elencati reati sono le seguenti.

- attività di presentazione dell'azienda al pubblico, anche attraverso l'ausilio di consulenti;
- attività connesse all'acquisto e all'utilizzo di software, banche dati o di qualsiasi altra opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore.

3. LE PROCEDURE SPECIFICHE

Tutti i Destinatari che svolgono la loro attività nelle aree a rischio reato sono tenuti al rigoroso rispetto della procedura controllo dei fornitori, nonché di tutte quelle ulteriori procedure che la Società eventualmente predisporrà in seguito, in ottemperanza ad esigenze aziendali e/o normative:

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro il diritto d'autore.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nell'ambito delle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art 25-novies del Decreto.

5. I CONTROLLI DELL'O.D.V.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro il diritto d'autore sono i seguenti:

(i) proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;

(ii) monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati contro il diritto d'autore. L'O.d.V. è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti;

(iii) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

11 – SEZIONE "H" - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, d. lgs.231/01)

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (art. 416 C.P.)

La fattispecie di reato si realizza quando tre o più persone si associano tra loro allo scopo di commettere più delitti.

Dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obbiettivi criminosi presi di mira.
La pena prevista per coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione nonché per i capi della stessa è la reclusione da tre a sette anni; mentre per chi vi partecipa è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni, mentre se il numero degli associati è di dieci o più subentra la maggiorazione della pena.

DELITTI DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE O AL MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ, ALLA TRATTA DI PERSONE, ALL'ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI ED AI REATI CONCERNENTI LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SULL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA DI CUI ALL'ART. 12 D. LGS 286/1998 (ART. 416, SESTO COMMA C.P.)
Tale ipotesi criminosa si realizza sempre quando tre o più persone si associano tra loro allo scopo di commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone o acquisto o alienazione di schiavi.
La pena prevista è la reclusione da cinque a quindici anni per i promotori ed i capi dell'associazione, mentre da quattro a nove anni per i soli partecipanti; se l'associazione è diretta a promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero a compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (dunque per quei reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998), la pena prevista è la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000 per ogni soggetto.

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (art. 416-bis C.P.)
La fattispecie di reato si realizza con la partecipazione ad un'associazione, comunque localmente denominata (ad esempio: camorra o 'ndrangheta) ed anche straniera, che sia formata da tre o più persone e di stampo mafioso.
Carattere fondamentale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso va individuato nella forza intimidatrice che da essa promana: la consorteria deve infatti potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione a esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione.
Dunque, in un'associazione di stampo mafioso coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo, esplicata nei modi più disparati, e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
La pena prevista è la reclusione da sette a dodici anni, per chi vi partecipa, mentre per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione è prevista la pena della reclusione da nove a quattordici anni. Se armata, ovvero quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a
ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Viene obbligatoriamente sempre applicata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416-TER C.P.)
Questa fattispecie di reato si realizza quando chi partecipa ad un'associazione di tipo mafioso, si avvale della forza di intimidazione e della prevaricazione mafiosa del vincolo associativo per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale in cambio della erogazione di denaro; il reato si perfezione nel momento della formulazione delle reciproche promesse.

La pena prevista è la reclusione da sette a dodici anni.

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DPR 9 OTTOBRE 1990, N. 309)

La fattispecie di reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere il delitto di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena prevista per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è la reclusione non inferiore a venti anni, per chi vi partecipa la reclusione non inferiore a dieci anni. Sono previsti aumenti di pena se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o se l'associazione è armata, ovvero quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

PRODUZIONE, TRAFFICO E DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. ART. 73 DPR 9 OTTOBRE 1990, N. 309)

La fattispecie di reato si realizza allorquando un soggetto, privo di autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena prevista è la reclusione da sei a venti anni e la multa da euro 26.000 ad euro 260.000.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE (ART. 630C.P.)

La fattispecie di reato si realizza con il sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Dunque, affinché si configuri il delitto è necessario e sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà personale.

La pena prevista è la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Sono altresì previste delle riduzioni di pena nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

DELITTI CONCERNENTI LA FABBRICAZIONE ED IL TRAFFICO DI ARMI DA GUERRA, ESPLOSIVI ED ARMI CLANDESTINE (ART. 407 COMMA 2 LETTERA A C.P.P).

La fattispecie delittuosa si configura tramite la illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (ovvero: le armi «da bersaglio da sala», le armi ad emissione di gas, le armi ad aria compressa o gas compressi, gli strumenti lanciarazzi e le armi destinate alla pesca).

2. LE ATTIVITÀ A RISCHIO

Dall'analisi delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che le attività a rischio di commissione dei sopra elencati reati sono:

- le attività connesse alla gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

E' fatto espressamente divieto di:

1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*bis1*, d. lgs. 231/2001);
2) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non

costituire di per sè reato, possono potenzialmente diventarlo.

4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'O.d.V. effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

a) monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati di criminalità organizzata;
b) proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell' operatività della Società;
c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.
Fiorenzuola Sport S.r.l.

Largo Gabrielli, 2

29017 Fiorenzuola d' Arda

Telefono: 0523.1900030

fax: 0523.1900031

Email: amministrazione@fiorenzuolapatrimonio.it

PEC: sergas@pec.fiorenzuolapatrimonio.it

Web: www.fiorenzuolapatrimonio.it

Web: www.fiorenzuolasport.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. n. **231** del 8 Giugno 2001

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	*20/12/2014*	Prima emissione	**Gian Pietro Lombardi . Massimo Melato – Simona Bonetti**
01	*20/03/2016*	Seconda emissione	**Gian Pietro Lombardi . Massimo Melato – Simona Bonetti**

1.0 Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio per Articoli 231

Di seguito sono indicate alcune tabelle di supporto al consulente che mettono in relazione alcuni articoli rilevanti del D.Lgs. 231/01 ai fattori di rischio possibili ed ai relativi articoli di legge relativi.

Nella tabella sono indicati:

- **Il riferimento all'Articolo del D.Lgs. 231/01**
- **Il possibile reato che si commetterebbe violando l'articolo**
- **Il tipo/fattore di rischio che comporterebbe la violazione dell'articolo**
- **Il riferimento agli articoli del Codice Penale e Civile connessi**
- **Un campo annotazione, da utilizzare per identificare il processo che è a rischio reato**
- **Il riquadro dove indicare l'indice di probabilità (P) che tale reato venga commesso**
- **Il riquadro dove indicare l'indice di danno (D) che la commissione del reato comporterebbe per l'organizzazione**
- **Il riquadro dove moltiplicare il valore della probabilità (P) per il valore danno (D) per calcolare l'indice del rischio che il reato in questione comporterebbe**

Legenda Figure Responsabili

AU – Amministratore Unico
AMM. - Amministrazione
RF – Responsabile di Funzione
R.S.P.P. – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

2.0 Tabella per la definizione delle priorità di intervento

Le tabelle seguenti, da adattare naturalmente alla realtà a cui si sta lavorando, sono utili per definire le priorità di intervento a seconda dell'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PxD)

	Probabilità "**P**"	Danno "**D**"	Valore
Inevitabile	**≥ 30%**	**Altissimo**	**5**
Alta	**5% ≤ P < 30%**	**Alto**	**4**
Moderata	**1% ≤ P < 5%**	**Moderato**	**3**
Bassa	**0,01% ≤ P < 1%**	**Basso**	**2**
Remota	**< 0,01%**	**Irrilevante**	**1**

P x D	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
2	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**
3	**3**	**6**	**9**	**12**	**15**
4	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**
5	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**

Se P x D	**1 – 5**	**Nessuna azione**
Se P x D	**6 – 10**	**Azione necessaria entro 1 anno**
Se P x D	**11 – 16**	**Azione necessaria entro 1 mese**
Se P x D	**17-25**	**Azione necessaria entro 2 giorni**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 24	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Malversazione a danno dello stato o dell'Unione Europea	**Art. 316-bis c.p.**		1	4	**4**
Art. 24	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente o della Comunità Europea	**Art. 316-ter c.p.**		2	4	**8**
Art. 24	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea	**Art. 640, comma 2, n. 1 c. p.**		1	4	**4**
Art. 24	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	**Art. 640-bis c.p.**		2	4	**8**
Art. 24	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	**Art. 640-ter c.p.**		2	4	**8**
Art. 24-bis	**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**	Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria	**Art. 491-bis c.p.**	*Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7*	2	4	**8**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 24-bis	**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	**Art. 615-ter c.p.**	*Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7*	1	4	**4**
Art. 24-bis	**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	**Art. 615-quater c.p.**	*Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7*	2	3	**6**
Art. 24-bis	**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	**Art. 615-quinquies c.p.**	*Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7*	1	3	**3**
Art. 24-bis	**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	**Art. 617-quater c.p.**	*Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7*	1	4	**4**
Art. 24-bis	**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	**Art. 617-quinquies c.p.**	*Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7*	2	3	**6**
Art. 24-bis	**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	**Art. 635-bis c.p.**	*Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7*	1	3	**3**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 24-bis	**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	**Art. 635-ter c.p.**	*Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7*	1	3	**3**
Art. 24-bis	**Delitti informatici e trattamenti illecito di dati**	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	**Art. 635-quater c.p.**	*Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7*	1	3	**3**
Art. 24-bis	**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	**Art. 635-quinquies c.p.**	*Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7*	1	3	**3**
Art. 24-bis	**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**	Frode informatica	**Art. 640-ter c. p.**	*Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7*	2	3	**6**
Art. 24-bis	**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**	Frode informatica nel certificatore di firma elettronica	**Art. 640-quinquies c.p.**	*Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7*	2	3	**6**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 24-ter	**Delitti di criminalità organizzata**	Associazione per delinquere	**Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma)**	*Articolo aggiunto dalla L. 15.05.09 n. 94, art. 2, c. 29*	1	5	**5**
Art. 24-ter	**Delitti di criminalità organizzata**	Associazione di tipo mafioso anche straniero	**Art. 416-bis c.p.**	*Articolo aggiunto dalla L. 15.05.09 n. 94, art. 2, c. 29*	1	5	**5**
Art. 24-ter	**Delitti di criminalità organizzata**	Scambio elettorale politico-mafioso	**Art. 416-ter c.p.**	*Articolo aggiunto dalla L. 15.05.09 n. 94, art. 2, c. 29*	2	5	**10**
Art. 24-ter	**Delitti di criminalità organizzata**	Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa	**Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152**	-	2	4	**8**
Art. 24-ter	**Delitti di criminalità organizzata**	Sequestro di persona a scopo di estorsione	**Art. 630 c.p.**	-	0	0	**0**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 24-ter	**Delitti di criminalità organizzata**	Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	**Art. 74 DPR 309/90**	-	0	0	**0**
Art. 25	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Concussione	**Art. 317 c.p.**	-	2	4	**8**
Art. 25	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Corruzione per un atto d'ufficio	**Art. 318 c.p.**	-	2	4	**8**
Art. 25	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	**Art. 319 c.p.**	-	2	4	**8**
Art. 25	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Circostanze aggravanti	**Art. 319-bis c.p.**	-	2	4	**8**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 25	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Corruzione in atti giudiziari	**Art. 319-ter c.p.**	-	2	4	**8**
Art. 25	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Induzione indebita a dare o promettere utilità	**Art. 319-quater c.p.**	-	2	4	**8**
Art. 25	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Corruzione di persone incaricata di un pubblico servizio	**Art. 320 c.p.**	-	2	4	**8**
Art. 25	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Pene per il corruttore	**Art. 321 c.p.**	-	1	4	**4**
Art. 25	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Istigazione alla corruzione	**Art. 322 c.p.**	-	1	4	**4**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 25	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e degli stati esteri	**Art. 322-bis c.p.**	-	2	4	**8**
Art. 25-bis	**Falsità in monete**	Falsificazione di monete, spedita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate	**Art. 453 c.p.**	*Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.*	0	1	**0**
Art. 25-bis	**Falsità in monete**	Alterazione di monete	**Art. 454 c.p.**	*Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.*	0	1	**0**
Art. 25-bis	**Falsità in monete**	Spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate	**Art. 455 c.p.**	*Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.*	0	2	**0**
Art. 25-bis	**Falsità in monete**	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	**Art. 457 c.p.**	*Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.*	1	2	**2**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 25-bis	**Falsità in monete**	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	**Art. 459 c.p.**	*Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.*	0	0	**0**
Art. 25-bis	**Falsità in monete**	Contraffazione di carte filigranate in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	**Art. 460 c.p.**	*Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.*	0	0	**0**
Art. 25-bis	**Falsità in monete**	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carte filigranate	**Art. 461 c.p.**	*Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.*	0	0	**0**
Art. 25-bis	**Falsità in monete**	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	**Art. 464 c.p.**	*Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.*	2	3	**6**
Art. 25-bis	**Falsità in monete**	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e di segni	**Art. 473 c.p.**	*Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.*	1	3	**3**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 25-bis	**Falsità in monete**	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	**Art. 474 c.p.**	*Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.*	0	0	**0**
Art. 25-bis.1	**Delitti contro l'industria ed il commercio**	Turbata libertà dell'industria o del commercio	**Art. 513 c.p.**		0	0	**0**
Art. 25-bis.1	**Delitti contro l'industria ed il commercio**	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	**Art. 513-bis c.p.**		0	0	**0**
Art. 25-bis.1	**Delitti contro l'industria ed il commercio**	Frodi contro l'industria nazionale	**Art. 514 c.p.**		0	0	**0**
Art. 25-bis.1	**Delitti contro l'industria ed il commercio**	Frode nell'esercizio del commercio	**Art. 515 c.p.**		0	0	**0**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 25-bis.1	**Delitti contro l'industria ed il commercio**	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	**Art. 516 c.p.**		0	0	**0**
Art. 25-bis.1	**Delitti contro l'industria ed il commercio**	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	**Art. 517 c.p.**		0	0	**0**
Art. 25-bis.1	**Delitti contro l'industria ed il commercio**	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	**Art. 517-ter c.p.**		0	0	**0**
Art. 25-bis.1	**Delitti contro l'industria ed il commercio**	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari	**Art. 517-quater c.p.**		0	0	**0**
Art. 25-ter	**Reati societari**	False comunicazioni sociali	**Art. 2621 c.c.**	-	2	3	**6**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 25-ter	**Reati societari**	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori	**Art. 2622 c.c.**	-	2	3	**6**
Art. 25-ter	**Reati societari**	Falso in prospetto	**Art. 2623 c.c.**	-	1	3	**3**
Art. 25-ter	**Reati societari**	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	**Art. 2624 c.c.**	-	2	3	**6**
Art. 25-ter	**Reati societari**	Impedito controllo	**Art. 2625 c.c.**	-	2	3	**6**
Art. 25-ter	**Reati societari**	Indebita restituzione dei conferimenti	**Art. 2626 c.c.**	-	1	3	**3**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 25-ter	**Reati societari**	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	**Art. 2627 c.c.**	-	2	3	**6**
Art. 25-ter	**Reati societari**	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	**Art. 2628 c.c.**	-	1	4	**4**
Art. 25-ter	**Reati societari**	Operazioni in pregiudizio dei creditori	**Art. 2629 c.c.**	-	1	4	**4**
Art. 25-ter	**Reati societari**	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	**Art. 2629-bis c.c.**	-	1	3	**3**
Art. 25-ter	**Reati societari**	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	**Art. 2633 c.c.**	-	0	0	**0**
Art. 25-ter	**Reati societari**	Corruzione tra privati	**Art. 2635 c.c.**	-	2	5	**10**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 25-ter	**Reati societari**	Illecita influenza sull'assemblea	**Art. 2636 c.c.**	-	2	5	**10**
Art. 25-ter	**Reati societari**	Aggiotaggio	**Art. 2637 c.c.**	-	1	5	**5**
Art. 25-ter	**Reati societari**	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	**Art. 2638 c.c.**	-	2	5	**10**
Art. 25-quater	**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**	Terrorismo o eversione dell'ordine democratico	**Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 Dicembre 1999**	-	0	0	**0**
Art. 25-quater.1	**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	**Art. 583-bis c.p.**	-	0	0	**0**
Art. 25-quinquies	**Delitti contro la personalità individuale**	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	**Art. 600 c.p.**	-	1	5	**5**
Art. 25-quinquies	**Delitti contro la personalità individuale**	Prostituzione minorile	**Art. 600-bis c.p.**	-	1	5	**5**
Art. 25-quinquies	**Delitti contro la personalità individuale**	Pornografia minorile	**Art. 600-ter c.p.**		1	3	**3**
Art. 25-quinquies	**Delitti contro la personalità individuale**	Detenzione di materiale pornografico	**Art. 600-quater c.p.**	-	2	3	**6**
Art. 25-quinquies	**Delitti contro la personalità individuale**	Pornografia virtuale	**Art. 600-quater.1 c.p.**	-	2	3	**6**
Art. 25-quinquies	**Delitti contro la personalità individuale**	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	**Art. 600-quinquies c.p.**	-	0	0	**0**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 25-quinquies	**Delitti contro la personalità individuale**	Tratta di persone	**Art. 601 c.p.**	-	0	0	**0**
Art. 25-quinquies	**Delitti contro la personalità individuale**	Acquisto e alienazione di schiavi	**Art. 602 c.p.**	-	0	0	**0**
Art. 25-quinquies	**Delitti contro la personalità individuale**	Circostanze aggravanti	**Art. 602-ter c.p.**	-	0	0	**0**
Art. 25-sexies	**Abusi di mercato**	Abuso di informazioni privilegiate	**Art. 184 T.U.F.**	-	0	0	**0**
Art. 25-sexies	**Abusi di mercato**	Manipolazione del mercato	**Art. 185 T.U.F.**	-	0	0	**0**
Art. 25-sexies	**Abusi di mercato**	Pene accessorie	**Art. 186 T.U.F.**	-	0	0	**0**
Art. 25-sexies	**Abusi di mercato**	Confische	**Art. 187 T.U.F.**	-	0	0	**0**
Art. 25-septies	**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**	Omicidio colposo	**Art. 589 c.p.**	-	3	5	**15**
Art. 25-septies	**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**	Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente	**Art. 55 – D.Lgs. 81/08**	-	3	5	**15**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 25-septies	**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**	Lesioni personali colpose	**Art. 590 c.p.**	-	3	5	**15**
Art. 25-octies	**Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**	Ricettazione	**Art. 648 c.p.**	-	0	0	**0**
Art. 25-octies	**Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**	Riciclaggio	**Art. 648-bis c.p.**	-	0	0	**0**
Art. 25-octies	**Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**	Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita	**Art. 648-ter c.p.**	-	0	0	**0**
Art. 25-novies	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	**Art. 171 – L. 22/04/41 n. 633**	-	2	3	**6**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 25-novies	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	**Art. 171-bis – L. 22/04/41 n. 633**	-	2	3	**6**
Art. 25-novies	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	**Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633**	-	2	3	**6**
Art. 25-novies	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	**Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633**	-	2	3	**6**
Art. 25-novies	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	**Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633**	-	2	3	**6**
Art. 25-novies	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	**Art. 174-quinquies – L. 22/04/41 n. 633**	-	2	3	**6**
Art. 25-decies	**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	**Art. 377-bis c.p.**		2	5	**10**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	**Art. 727-bis c.p.**	-	0	0	**0**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	**Art. 733-bis c.p.**	-	0	0	**0**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Scarichi sul suolo	**Art. 103 C. Amb. D.Lgs. 152/06**	-	2	5	**10**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee	**Art. 104 C. Amb. D.Lgs. 152/06**	-	2	5	**10**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Scarichi in rete fognaria	**Art. 107 C. Amb. D.Lgs. 152/06**	-	2	5	**10**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Sanzioni penali	**Art. 137 C. Amb. D.Lgs. 152/06**	-	2	5	**10**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi	**Art. 187 C. Amb. D.Lgs. 152/06**	-	1	5	**5**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Divieto di abbandono di rifiuti	**Art. 192 C. Amb. D.Lgs. 152/06**	-	3	5	**15**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	**Art. 256 C. Amb. D.Lgs. 152/06**	-	2	3	**6**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Bonifica siti	**Art. 257 C. Amb. D.Lgs. 152/06**	-	2	5	**10**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Traffico illecito di rifiuti	**Art. 259 C. Amb. D.Lgs. 152/06**	-	1	5	**5**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	**Art. 260 C. Amb. D.Lgs. 152/06**	-	0	0	**0**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Sanzioni per superamento valori limite emissione	**Art. 279 C. Amb. D.Lgs. 152/06**	-	2	5	**10**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Commercio internazionale delle specie di animali e vegetali in via di estinzione	**Art. 1 – L. 150/92**	-	0	0	**0**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Commercio internazionale delle specie di animali e vegetali in via di estinzione	**Art. 2 – L. 150/92**	-	0	0	**0**

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale /Civile	Note	P	D	R
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Commercio internazionale delle specie di animali e vegetali in via di estinzione	**Art. 3-bis – L. 150/92**	-	0	0	**0**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Commercio internazionale delle specie di animali e vegetali in via di estinzione	**Art. 6 – L. 150/92**	-	0	0	**0**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	**Art. 3 – L. 549/93**	-	1	5	**5**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Inquinamento provocato dalle navi	**Art. 1 – D.Lgs. 202/07**	-	0	0	**0**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Inquinamento provocato dalle navi	**Art. 2 – D.Lgs. 202/07**	-	0	0	**0**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Inquinamento provocato dalle navi	**Art. 3 – D.Lgs. 202/07**	-	0	0	**0**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Inquinamento provocato dalle navi	**Art. 4 – D.Lgs. 202/07**	-	0	0	**0**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Inquinamento provocato dalle navi	**Art. 5 – D.Lgs. 202/07**	-	0	0	**0**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Inquinamento provocato dalle navi	**Art. 8 – D.Lgs. 202/07**	-	0	0	**0**
Art. 25-undecies	**Reati ambientali**	Inquinamento provocato dalle navi	**Art. 9 – D.Lgs. 202/07**	-	0	0	**0**
Art. 25-duodecies	**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	**Art. 22 del D.Lgs. 286/98**	-	1	4	**4**
Art. 26	**Delitti tentati**	-	**Art.26-– D.Lgs. 231/01**	-	1	3	**3**

Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.
Fiorenzuola Sport S.r.l.

Largo Gabrielli, 2

29017 Fiorenzuola d' Arda

Telefono: 0523.1900030

fax: 0523.1900031

Email: amministrazione@fiorenzuolapatrimonio.it

PEC: sergas@pec.fiorenzuolapatrimonio.it

Web: www.fiorenzuolapatrimonio.it

Web: www.fiorenzuolasport.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. n. **231** del 8 Giugno 2001

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	*20/12/2014*	Prima emissione	**Gian Pietro Lombardi . Massimo Melato – Simona Bonetti**
01	*20/03/2016*	Seconda emissione	**Gian Pietro Lombardi . Massimo Melato – Simona Bonetti**

Indice generale della sezione

Modulistica 231 : "Matrice del calcolo indice rischi per processo"	
1.0	Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio di ciascun processo aziendale
2.0	Tabella per la definizione delle priorità di intervento
A1	Tabella per analisi dei rischi – Attività 1 di 4 : **Gestione del patrimonio conferito (rete gas, palasport, autorimessa, piscina comunale)**
A2	Tabella per analisi dei rischi – Attività 2 di 4 : **Gestione dei Servizi parcheggi**
A3	Tabella per analisi dei rischi – Attività 3 di 4 : **Gestione uffici amministrativi e direzionali**
A4	Tabella per analisi dei rischi – Attività 4 di 4 : **Gestione attività Piscina Comunale**

1.0 Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio di ciascun processo aziendale

Di seguito sono indicate alcune tabelle di supporto al consulente che deve effettuare una valutazione dei rischi di ciascun processo aziendale finalizzata alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Nella tabella sono indicati:

- **L'attività da analizzare**
- **Il riferimento allo specifico articolo del D.Lgs. 231/01**
- **Il possibile reato**
- **L'esatto e corrispondente articolo del codice civile o penale che potrebbe essere infranto**
- **Il riquadro dove indicare l'indice di probabilità (P) che tale reato venga commesso**
- **Il riquadro dove indicare l'indice di danno (D) che la commissione del reato comporterebbe per l'organizzazione**
- **Il riquadro dove moltiplicare il valore della probabilità (P) per il valore danno (D) per calcolare l'indice del rischio che il reato in questione comporta per il processo esaminato**
- **Il riquadro dove indicare il responsabile che l'azienda ha designato per la tenuta sotto controllo dello specifico aspetto**

Legenda Figure Responsabili

AU – Amministratore Unico
AMM. - Amministrazione
RF – Responsabile di Funzione
R.S.P.P. – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

2.0 Tabella per la definizione delle priorità di intervento

Le tabelle seguenti, da adattare naturalmente alla realtà a cui si sta lavorando, sono utili per definire le priorità di intervento a seconda dell'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "**Probabilità**" per il valore del "**Danno**" (**PxD**)

	Probabilità "**P**"	Danno "**D**"	Valore
Inevitabile	**≥ 30%**	**Altissimo**	**5**
Alta	**5% ≤ P < 30%**	**Alto**	**4**
Moderata	**1% ≤ P < 5%**	**Moderato**	**3**
Bassa	**0,01% ≤ P < 1%**	**Basso**	**2**
Remota	**< 0,01%**	**Irrilevante**	**1**

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Se P x D	**1 – 5**	**Nessuna azione**
Se P x D	**6 – 10**	**Azione necessaria entro 1 anno**
Se P x D	**11 – 16**	**Azione necessaria entro 3 mesi**
Se P x D	**17-25**	**Azione necessaria entro 1 mese**

Processo n. 1 di 4 : **Gestione del patrimonio conferito (rete gas, palasport, autorimessa, piscina comunale)**

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c.p. – Art. 640-ter c.p.	1	4	**4**	***AU - RF - RT***
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p. - Art. 635-bis c.p. – Art. 635-ter c.p. Art. 635-quater c.p. - Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.	1	3	**3**	***AU- Amm. RF***
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) - Art. 416-bis c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	0	0	**0**	***AU- Amm. RF***
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p.	2	4	**8**	***AU - RF***
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	0	0	**0**	

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2622 c.c. Art. 2623 c.c. - Art. 2624 c.c. - Art. 2625 c.c. – Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	0	0	**0**	***AU***
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 Dicembre 1999	0	0	**0**	
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. -	1	3	**3**	***AU - RF***
		Art. 600-quater.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p. - Art. 602 c.p. - Art. 602-ter c.p.	1	3	**3**	
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Art. 184 T.U.F. - Art. 185 T.U.F. - Art. 186 T.U.F. - Art. 187 T.U.F. -	0	0	**0**	
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 – D.Lgs. 81/08 - Art. 590 c.p.	2	5	**10**	***AU - RF - RSPP***
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-bis – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 174-quinquies – L. 22/04/41 n. 633	1	3	**3**	***AU - Amm. RF***

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	4	**4**	***AU - RF***
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p. - Art. 103 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 104 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 107 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 137 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 187 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 192 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 256 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 257 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 259 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 260 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 279 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 1 – L. 150/92 - Art. 2 – L. 150/92 - Art. 3-bis – L. 150/92 - Art. 6 – L. 150/92 - Art. 3 – L. 549/93 - Art. 1 – D.Lgs. 202/07 - Art. 2 – D.Lgs. 202/07 - Art. 3 – D.Lgs. 202/07 - Art. 4 – D.Lgs. 202/07 - Art. 5 – D.Lgs. 202/07 -	1	4	**4**	***AU - RF***
		Art. 8 – D.Lgs. 202/07 - Art. 9 – D.Lgs. 202/07	1	4	**4**	***AU - RF***
Art. 25-duodecis	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 del D.Lgs. 286/98	0	0	**0**	
Art. 26	Delitti tentati	-	1	3	**3**	***AU- Amm. RF***

Processo n. 2 di 4 : **Gestione dei Servizi parcheggi**

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c.p. – Art. 640-ter c.p.	1	4	**4**	***AU - Amm. RF***
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p. - Art. 635-bis c.p. – Art. 635-ter c.p. Art. 635-quater c.p. - Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.	1	4	**4**	***AU - Amm. RF***
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) - Art. 416-bis c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	1	5	**5**	***AU - Amm. RF***
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p.	2	3	**6**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	0	0	**0**	

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2622 c.c. Art. 2623 c.c. - Art. 2624 c.c. - Art. 2625 c.c. – Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	0	0	**0**	
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 Dicembre 1999	0	0	**0**	
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. -	0	0	**0**	
		Art. 600-quater.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p. - Art. 602 c.p. - Art. 602-ter c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Art. 184 T.U.F. - Art. 185 T.U.F. - Art. 186 T.U.F. - Art. 187 T.U.F. -	0	0	**0**	
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 – D.Lgs. 81/08 - Art. 590 c.p.	2	3	**6**	***AU - RF - RSPP***
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-bis – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 174-quinquies – L. 22/04/41 n. 633	1	3	**3**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	4	**4**	***AU - Amm. RF***

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p. - Art. 103 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 104 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 107 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 137 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 187 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 192 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 256 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 257 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 259 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 260 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 279 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 1 – L. 150/92 - Art. 2 – L. 150/92 - Art. 3-bis – L. 150/92 - Art. 6 – L. 150/92 - Art. 3 – L. 549/93 - Art. 1 – D.Lgs. 202/07 - Art. 2 – D.Lgs. 202/07 - Art. 3 – D.Lgs. 202/07 - Art. 4 – D.Lgs. 202/07 - Art. 5 – D.Lgs. 202/07 -	1	4	**4**	***AU - RF***
		Art. 8 – D.Lgs. 202/07 - Art. 9 – D.Lgs. 202/07	1	4	**4**	***AU - RF***
Art. 25-duodecis	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 del D.Lgs. 286/98	0	0	**0**	
Art. 26	Delitti tentati	-	1	4	**4**	***AU - Amm. RF***

Processo n. 3 di 4 : **Gestione uffici amministrativi e direzionali**

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c.p. – Art. 640-ter c.p.	**2**	**3**	**6**	***AU - Amm. RF***
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p. - Art. 635-bis c.p. – Art. 635-ter c.p. Art. 635-quater c.p. - Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.	**1**	**3**	**3**	***AU - Amm. RF***
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) - Art. 416-bis c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	**1**	**3**	**3**	***AU - Amm. RF***
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p.	**1**	**3**	**3**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.	**1**	**3**	**3**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2622 c.c. Art. 2623 c.c. - Art. 2624 c.c. - Art. 2625 c.c. – Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	**2**	**4**	**8**	***AU***

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 Dicembre 1999	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. -	**0**	**0**	**0**	
		Art. 600-quater.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p. - Art. 602 c.p. - Art. 602-ter c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Art. 184 T.U.F. - Art. 185 T.U.F. - Art. 186 T.U.F. - Art. 187 T.U.F. -	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 – D.Lgs. 81/08 - Art. 590 c.p.	1	3	**3**	***AU -RF - RSPP***
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-bis – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 174-quinquies – L. 22/04/41 n. 633	1	3	**3**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	4	**4**	***AU - Amm. RF***

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p. - Art. 103 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 104 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 107 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 137 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 187 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 192 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 256 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 257 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 259 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 260 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 279 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 1 – L. 150/92 - Art. 2 – L. 150/92 - Art. 3-bis – L. 150/92 - Art. 6 – L. 150/92 - Art. 3 – L. 549/93 - Art. 1 – D.Lgs. 202/07 - Art. 2 – D.Lgs. 202/07 - Art. 3 – D.Lgs. 202/07 - Art. 4 – D.Lgs. 202/07 - Art. 5 – D.Lgs. 202/07 -	0	0	**0**	
		Art. 8 – D.Lgs. 202/07 - Art. 9 – D.Lgs. 202/07	0	0	**0**	
Art. 25-duodecis	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 del D.Lgs. 286/98	0	0	**0**	
Art. 26	Delitti tentati	-	1	3	**3**	***AU - Amm. RF***

Processo n. 4 di 4 : **Gestione della Piscina Comunale**

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c.p. – Art. 640-ter c.p.	1	4	**4**	***C.d.A - Amm. RF***
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p. - Art. 635-bis c.p. – Art. 635-ter c.p. Art. 635-quater c.p. - Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.	1	4	**4**	***C.d.A - Amm. RF***
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) - Art. 416-bis c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	1	5	**5**	***C.d.A - Amm. RF***
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p.	2	3	**6**	***C.d.A - Amm. RF***
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	0	0	**0**	

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2622 c.c. Art. 2623 c.c. - Art. 2624 c.c. - Art. 2625 c.c. – Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	0	0	**0**	
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 Dicembre 1999	0	0	**0**	
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. -	0	0	**0**	
		Art. 600-quater.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p. - Art. 602 c.p. - Art. 602-ter c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Art. 184 T.U.F. - Art. 185 T.U.F. - Art. 186 T.U.F. - Art. 187 T.U.F. -	0	0	**0**	
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 – D.Lgs. 81/08 - Art. 590 c.p.	2	3	**6**	***C.d.A. - RF - RSPP***
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-bis – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 174-quinquies – L. 22/04/41 n. 633	1	3	**3**	***C.d.A - Amm. RF***
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	4	**4**	***C.d.A - Amm. RF***

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p. - Art. 103 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 104 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 107 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 137 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 187 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 192 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 256 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 257 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 259 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 260 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 279 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 1 – L. 150/92 - Art. 2 – L. 150/92 - Art. 3-bis – L. 150/92 - Art. 6 – L. 150/92 - Art. 3 – L. 549/93 - Art. 1 – D.Lgs. 202/07 - Art. 2 – D.Lgs. 202/07 - Art. 3 – D.Lgs. 202/07 - Art. 4 – D.Lgs. 202/07 - Art. 5 – D.Lgs. 202/07 -	1	4	**4**	***C.d.A. - RF***
		Art. 8 – D.Lgs. 202/07 - Art. 9 – D.Lgs. 202/07	1	4	**4**	***C.d.A. - RF***
Art. 25-duodecis	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 del D.Lgs. 286/98	0	0	**0**	
Art. 26	Delitti tentati	-	1	4	**4**	***C.d.A - Amm. RF***

Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.
Fiorenzuola Sport S.r.l.

Largo Gabrielli, 2

29017 Fiorenzuola d' Arda

Telefono: 0523.1900030

fax: 0523.1900031

Email: amministrazione@fiorenzuolapatrimonio.it

PEC: sergas@pec.fiorenzuolapatrimonio.it

Web: www.fiorenzuolapatrimonio.it

Web: www.fiorenzuolasport.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. n. **231** del 8 Giugno 2001

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	*20/12/2014*	Prima emissione	**Gian Pietro Lombardi . Massimo Melato – Simona Bonetti**
01	*20/03/2016*	Seconda emissione	**Gian Pietro Lombardi . Massimo Melato – Simona Bonetti**

Indice generale della sezione

Modulistica 231 : "Matrice del calcolo indice rischi per processo"	
1.0	Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio di ciascun processo aziendale
2.0	Tabella per la definizione delle priorità di intervento
	Tabella per analisi dei rischi – Processo 1 di 9 : **Processo di Gestione delle risorse umane**
	Tabella per analisi dei rischi – Processo 2 di 9 : **Processo di relazioni con il territorio**
	Tabella per analisi dei rischi – Processo 3 di 9 : **Processo di approvvigionamento**
	Tabella per analisi dei rischi – Processo 4 di 9 : **Processo di gestione dei sistemi informativi**
	Tabella per analisi dei rischi – Processo 5 di 9 : **Processo amministrativo e finanziario**
	Tabella per analisi dei rischi – Processo 6 di 9 : **Processo di gestione degli investimenti e delle spese finanziati con fondi pubblici**
	Tabella per analisi dei rischi - Processo 7 di 9 : **Processo di gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo**
	Tabella per analisi dei rischi - Processo 8 di 9 : **Processo di gestione rapporti con P.A. per ottenimento licenze o autorizzazioni**
	Tabella per analisi dei rischi - Processo 9 di 9 : **Processo di gestione dei rapporti con enti pubblici per la gestione dei rifiuti**

1.0 Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio di ciascun processo aziendale

Di seguito sono indicate alcune tabelle di supporto al consulente che deve effettuare una valutazione dei rischi di ciascun processo aziendale finalizzata alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Nella tabella sono indicati:

- **Il processo da analizzare**
- **Il riferimento allo specifico articolo del D.Lgs. 231/01**
- **Il possibile reato**
- **L'esatto e corrispondente articolo del codice civile o penale che potrebbe essere infranto**
- **Il riquadro dove indicare l'indice di probabilità (P) che tale reato venga commesso**
- **Il riquadro dove indicare l'indice di danno (D) che la commissione del reato comporterebbe per l'organizzazione**
- **Il riquadro dove moltiplicare il valore della probabilità (P) per il valore danno (D) per calcolare l'indice del rischio che il reato in questione comporta per il processo esaminato**
- **Il riquadro dove indicare il responsabile che l'azienda ha designato per la tenuta sotto controllo dello specifico aspetto**

2.0 Tabella per la definizione delle priorità di intervento

Le tabelle seguenti, da adattare naturalmente alla realtà a cui si sta lavorando, sono utili per definire le priorità di intervento a seconda dell'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "**Probabilità**" per il valore del "**Danno**" (**PxD**)

	Probabilità "**P**"	Danno "**D**"	Valore
Inevitabile	**≥ 30%**	**Altissimo**	**5**
Alta	**5% ≤ P < 30%**	**Alto**	**4**
Moderata	**1% ≤ P < 5%**	**Moderato**	**3**
Bassa	**0,01% ≤ P < 1%**	**Basso**	**2**
Remota	**< 0,01%**	**Irrilevante**	**1**

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Se P x D	**0 – 5**	**Nessuna azione**
Se P x D	**6 – 10**	**Azione necessaria entro 1 anno**
Se P x D	**11 – 16**	**Azione necessaria entro 1 mese**
Se P x D	**17-25**	**Azione necessaria entro 2 giorni**

Legenda Figure Responsabili

AU – Amministratore Unico
AMM. - Amministrazione
RF – Responsabile di Funzione
R.S.P.P. – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Processo n. 1 di 9 : **Processo di gestione delle risorse umane**

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c.p. – Art. 640-ter c.p.	2	4	**8**	***AU - RF***
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p. - Art. 635-bis c.p. – Art. 635-ter c.p. Art. 635-quater c.p. - Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.	2	3	**6**	***AU.- Amm. RF***
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) -Art. 416-bis c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	1	3	**3**	***AU.- Amm. RF***
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p.	2	5	**10**	***AU - RF***

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2622 c.c. Art. 2623 c.c. - Art. 2624 c.c. - Art. 2625 c.c. – Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	2	4	**8**	***AU.***
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 Dicembre 1999	0	0	**0**	
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. -	1	3	**3**	***AU. - RF***

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
		Art. 600-quater.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p. - Art. 602 c.p. - Art. 602-ter c.p.	1	3	**3**	
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Art. 184 T.U.F. - Art. 185 T.U.F. - Art. 186 T.U.F. - Art. 187 T.U.F. -	0	0	**0**	
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 – D.Lgs. 81/08 - Art. 590 c.p.	3	5	**15**	***AU. - RF - RSPP***
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-bis – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 174-quinquies – L. 22/04/41 n. 633	2	3	**6**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	2	4	**8**	***AU. - RF***
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p. - Art. 103 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 104 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 107 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 137 C. Amb. D.Lgs. 152/06 -	2	4	**8**	***AU. - RF***

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
		Art. 187 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 192 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 256 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 257 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 259 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 260 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 279 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 1 – L. 150/92 - Art. 2 – L. 150/92 - Art. 3-bis – L. 150/92 - Art. 6 – L. 150/92 - Art. 3 – L. 549/93 - Art. 1 – D.Lgs. 202/07 - Art. 2 – D.Lgs. 202/07 - Art. 3 – D.Lgs. 202/07 - Art. 4 – D.Lgs. 202/07 - Art. 5 – D.Lgs. 202/07 -				
		Art. 8 – D.Lgs. 202/07 - Art. 9 – D.Lgs. 202/07	2	4	**8**	***AU. - RF***
Art. 25-duodecis	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 del D.Lgs. 286/98	0	0	**0**	
Art. 26	Delitti tentati	-	2	3	**6**	***AU.- Amm. RF***

Processo n. 2 di 9 : **Processo di relazioni con il territorio**

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c.p. – Art. 640-ter c.p.	2	4	**8**	***AU - Amm. RF***
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p. - Art. 635-bis c.p. – Art. 635-ter c.p. Art. 635-quater c.p. - Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.	1	4	**4**	***AU - Amm. RF***
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) -Art. 416-bis c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	1	5	**5**	***AU - Amm. RF***
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p.	2	4	**8**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.	1	3	**3**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	0	0	**0**	

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2622 c.c. Art. 2623 c.c. - Art. 2624 c.c. - Art. 2625 c.c. – Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	2	4	**8**	***AU***
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 Dicembre 1999	0	0	**0**	
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. -	0	0	**0**	
		Art. 600-quater.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p. - Art. 602 c.p. - Art. 602-ter c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Art. 184 T.U.F. - Art. 185 T.U.F. - Art. 186 T.U.F. - Art. 187 T.U.F. -	0	0	**0**	
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 – D.Lgs. 81/08 - Art. 590 c.p.	2	3	**6**	***AU. - RF - RSPP***
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-bis – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 174-quinquies – L. 22/04/41 n. 633	1	3	**3**	***AU - Amm. RF***

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	4	**4**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p. - Art. 103 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 104 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 107 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 137 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 187 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 192 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 256 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 257 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 259 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 260 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 279 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 1 – L. 150/92 - Art. 2 – L. 150/92 - Art. 3-bis – L. 150/92 - Art. 6 – L. 150/92 - Art. 3 – L. 549/93 - Art. 1 – D.Lgs. 202/07 - Art. 2 – D.Lgs. 202/07 - Art. 3 – D.Lgs. 202/07 - Art. 4 – D.Lgs. 202/07 - Art. 5 – D.Lgs. 202/07 -	1	4	**4**	***AU. - RF***
		Art. 8 – D.Lgs. 202/07 - Art. 9 – D.Lgs. 202/07	1	4	**4**	***AU. - RF***
Art. 25-duodecis	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 del D.Lgs. 286/98	0	0	**0**	
Art. 26	Delitti tentati	-	1	4	**4**	***AU - Amm. RF***

Processo n. 3 di 9 : **Processo di approvvigionamento**

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c.p. – Art. 640-ter c.p.	2	3	**6**	***AU - Amm. RF***
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p. - Art. 635-bis c.p. – Art. 635-ter c.p. Art. 635-quater c.p. - Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.	2	3	**6**	***AU - Amm. RF***
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) -Art. 416-bis c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	1	5	**5**	***AU - Amm. RF***
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p.	2	4	**8**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.	0		**0**	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	1	4	**4**	***AU - Amm. RF***

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2622 c.c. Art. 2623 c.c. - Art. 2624 c.c. - Art. 2625 c.c. – Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	0	0	**0**	
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 Dicembre 1999	0	0	**0**	
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. -	0	0	**0**	
		Art. 600-quater.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p. - Art. 602 c.p. - Art. 602-ter c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Art. 184 T.U.F. - Art. 185 T.U.F. - Art. 186 T.U.F. - Art. 187 T.U.F. -	1	4	**4**	
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 – D.Lgs. 81/08 - Art. 590 c.p.	2	4	**8**	***AU. - RF - RSPP***
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.	0	0	**0**	

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-bis – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 174-quinquies – L. 22/04/41 n. 633	1	4	**4**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	4	**4**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p. - Art. 103 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 104 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 107 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 137 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 187 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 192 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 256 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 257 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 259 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 260 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 279 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 1 – L. 150/92 - Art. 2 – L. 150/92 - Art. 3-bis – L. 150/92 - Art. 6 – L. 150/92 - Art. 3 – L. 549/93 - Art. 1 – D.Lgs. 202/07 - Art. 2 – D.Lgs. 202/07 - Art. 3 – D.Lgs. 202/07 - Art. 4 – D.Lgs. 202/07 - Art. 5 – D.Lgs. 202/07 -	1	4	**4**	***AU. - RF***
		Art. 8 – D.Lgs. 202/07 - Art. 9 – D.Lgs. 202/07	1	4	**4**	***AU. - RF***
Art. 25-duodecis	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 del D.Lgs. 286/98	0	0	**0**	
Art. 26	Delitti tentati	-	1	3	**3**	***AU - Amm. RF***

Processo n. 4 di 9 : **Processo di gestione dei sistemi informativi**

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c.p. – Art. 640-ter c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p. - Art. 635-bis c.p. – Art. 635-ter c.p. Art. 635-quater c.p. - Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.	**2**	**4**	**8**	***AU - Amm. RF***
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) -Art. 416-bis c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	**0**	**0**	**0**	
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	**1**	**3**	**3**	***AU - Amm. RF***

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2622 c.c. Art. 2623 c.c. - Art. 2624 c.c. - Art. 2625 c.c. – Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	**2**	**4**	**8**	
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 Dicembre 1999	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. -	**0**	**0**	**0**	
		Art. 600-quater.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p. - Art. 602 c.p. - Art. 602-ter c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Art. 184 T.U.F. - Art. 185 T.U.F. - Art. 186 T.U.F. - Art. 187 T.U.F. -	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 – D.Lgs. 81/08 - Art. 590 c.p.	**2**	**4**	**8**	***AU. - RF - RSPP***
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.	**0**	**0**	**0**	

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-bis – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 174-quinquies – L. 22/04/41 n. 633	**1**	**3**	**3**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	**1**	**4**	**4**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p. - Art. 103 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 104 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 107 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 137 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 187 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 192 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 256 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 257 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 259 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 260 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 279 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 1 – L. 150/92 - Art. 2 – L. 150/92 - Art. 3-bis – L. 150/92 - Art. 6 – L. 150/92 - Art. 3 – L. 549/93 - Art. 1 – D.Lgs. 202/07 - Art. 2 – D.Lgs. 202/07 - Art. 3 – D.Lgs. 202/07 - Art. 4 – D.Lgs. 202/07 - Art. 5 – D.Lgs. 202/07 -	**0**	**0**	**0**	
		Art. 8 – D.Lgs. 202/07 - Art. 9 – D.Lgs. 202/07	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-duodecis	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 del D.Lgs. 286/98	**0**	**0**	**0**	
Art. 26	Delitti tentati	-	**0**	**0**	**0**	

Processo n. 5 di 9 : **Processo amministrativo e finanziario**

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c.p. – Art. 640-ter c.p.	**2**	**3**	**6**	***AU - Amm. RF***
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p. - Art. 635-bis c.p. – Art. 635-ter c.p. Art. 635-quater c.p. - Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.	**1**	**3**	**3**	***AU - Amm. RF***
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) -Art. 416-bis c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	**1**	**3**	**3**	***AU - Amm. RF***
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p.	**1**	**3**	**3**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.	**1**	**3**	**3**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	**0**	**0**	**0**	

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2622 c.c. Art. 2623 c.c. - Art. 2624 c.c. - Art. 2625 c.c. – Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	**1**	**4**	**4**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 Dicembre 1999	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. -	**0**	**0**	**0**	
		Art. 600-quater.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p. - Art. 602 c.p. - Art. 602-ter c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Art. 184 T.U.F. - Art. 185 T.U.F. - Art. 186 T.U.F. - Art. 187 T.U.F. -	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 – D.Lgs. 81/08 - Art. 590 c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.	0	0	**0**	

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-bis – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 174-quinquies – L. 22/04/41 n. 633	0	0	**0**	
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	4	**4**	
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p. - Art. 103 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 104 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 107 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 137 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 187 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 192 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 256 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 257 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 259 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 260 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 279 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 1 – L. 150/92 - Art. 2 – L. 150/92 - Art. 3-bis – L. 150/92 - Art. 6 – L. 150/92 - Art. 3 – L. 549/93 - Art. 1 – D.Lgs. 202/07 - Art. 2 – D.Lgs. 202/07 - Art. 3 – D.Lgs. 202/07 - Art. 4 – D.Lgs. 202/07 - Art. 5 – D.Lgs. 202/07 -	0	0	**0**	
		Art. 8 – D.Lgs. 202/07 - Art. 9 – D.Lgs. 202/07	0	0	**0**	
Art. 25-duodecis	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 del D.Lgs. 286/98	0	0	**0**	
Art. 26	Delitti tentati	-	0	0	**0**	

Processo n. 6 di 9 : **Processo di gestione degli investimenti e delle spese finanziati con fondi pubblici**

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c.p. – Art. 640-ter c.p.	**2**	**3**	**6**	***AU - Amm. RF***
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p. - Art. 635-bis c.p. – Art. 635-ter c.p. Art. 635-quater c.p. - Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) -Art. 416-bis c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	**1**	**4**	**4**	***AU - Amm. RF***
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p.	**1**	**4**	**4**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	**0**	**0**	**0**	

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2622 c.c. Art. 2623 c.c. - Art. 2624 c.c. - Art. 2625 c.c. – Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 Dicembre 1999	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. -	**0**	**0**	**0**	
		Art. 600-quater.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p. - Art. 602 c.p. - Art. 602-ter c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Art. 184 T.U.F. - Art. 185 T.U.F. - Art. 186 T.U.F. - Art. 187 T.U.F. -	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 – D.Lgs. 81/08 - Art. 590 c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.	0	0	**0**	

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-bis – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 174-quinquies – L. 22/04/41 n. 633	0	0	**0**	
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	4	**4**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p. - Art. 103 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 104 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 107 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 137 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 187 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 192 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 256 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 257 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 259 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 260 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 279 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 1 – L. 150/92 - Art. 2 – L. 150/92 - Art. 3-bis – L. 150/92 - Art. 6 – L. 150/92 - Art. 3 – L. 549/93 - Art. 1 – D.Lgs. 202/07 - Art. 2 – D.Lgs. 202/07 - Art. 3 – D.Lgs. 202/07 - Art. 4 – D.Lgs. 202/07 - Art. 5 – D.Lgs. 202/07 -	0	0	**0**	
		Art. 8 – D.Lgs. 202/07 - Art. 9 – D.Lgs. 202/07	0	0	**0**	
Art. 25-duodecis	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 del D.Lgs. 286/98	0	0	**0**	
Art. 26	Delitti tentati	-	1	3	**3**	***AU - Amm. RF***

Processo n. 7 di 9 : **Processo di gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo**

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c.p. – Art. 640-ter c.p.	**1**	**3**	**3**	***AU - Amm. RF***
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p. - Art. 635-bis c.p. – Art. 635-ter c.p. Art. 635-quater c.p. - Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.	**1**	**3**	**3**	***AU - Amm. RF***
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) -Art. 416-bis c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	**0**	**0**	**0**	
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p.	**1**	**3**	**3**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	**0**	**0**	**0**	

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2622 c.c. Art. 2623 c.c. - Art. 2624 c.c. - Art. 2625 c.c. – Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	**1**	**3**	**3**	
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 Dicembre 1999	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. -	**0**	**0**	**0**	
		Art. 600-quater.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p. - Art. 602 c.p. - Art. 602-ter c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Art. 184 T.U.F. - Art. 185 T.U.F. - Art. 186 T.U.F. - Art. 187 T.U.F. -	**1**	**3**	**3**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 – D.Lgs. 81/08 - Art. 590 c.p.	1	5	**5**	***AU - RF***
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.	0	0	**0**	

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-bis – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 174-quinquies – L. 22/04/41 n. 633	0	0	**0**	
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	3	**3**	***AU - RF***
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p. - Art. 103 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 104 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 107 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 137 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 187 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 192 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 256 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 257 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 259 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 260 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 279 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 1 – L. 150/92 - Art. 2 – L. 150/92 - Art. 3-bis – L. 150/92 - Art. 6 – L. 150/92 - Art. 3 – L. 549/93 - Art. 1 – D.Lgs. 202/07 - Art. 2 – D.Lgs. 202/07 - Art. 3 – D.Lgs. 202/07 - Art. 4 – D.Lgs. 202/07 - Art. 5 – D.Lgs. 202/07 -	0	0	**0**	
		Art. 8 – D.Lgs. 202/07 - Art. 9 – D.Lgs. 202/07	0	0	**0**	
Art. 25-duodecis	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 del D.Lgs. 286/98	0	0	**0**	
Art. 26	Delitti tentati	-	1	3	**3**	***AU - Amm. RF***

Processo n. 8 di 9 : **Processo di gestione rapporti con P.A. per ottenimento licenze o autorizzazioni**

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c.p. – Art. 640-ter c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p. - Art. 635-bis c.p. – Art. 635-ter c.p. Art. 635-quater c.p. - Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) -Art. 416-bis c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	**0**	**0**	**0**	
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p.	**1**	**4**	**4**	***AU - Amm. RF***
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	**0**	**0**	**0**	

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2622 c.c. Art. 2623 c.c. - Art. 2624 c.c. - Art. 2625 c.c. – Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 Dicembre 1999	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. -	**0**	**0**	**0**	
		Art. 600-quater.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p. - Art. 602 c.p. - Art. 602-ter c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Art. 184 T.U.F. - Art. 185 T.U.F. - Art. 186 T.U.F. - Art. 187 T.U.F. -	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 – D.Lgs. 81/08 - Art. 590 c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.	0	0	**0**	

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-bis – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 174-quinquies – L. 22/04/41 n. 633	0	0	**0**	
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	4	**4**	***AU - RF***
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p. - Art. 103 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 104 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 107 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 137 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 187 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 192 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 256 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 257 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 259 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 260 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 279 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 1 – L. 150/92 - Art. 2 – L. 150/92 - Art. 3-bis – L. 150/92 - Art. 6 – L. 150/92 - Art. 3 – L. 549/93 - Art. 1 – D.Lgs. 202/07 - Art. 2 – D.Lgs. 202/07 - Art. 3 – D.Lgs. 202/07 - Art. 4 – D.Lgs. 202/07 - Art. 5 – D.Lgs. 202/07 -	0	0	**0**	
		Art. 8 – D.Lgs. 202/07 - Art. 9 – D.Lgs. 202/07	0	0	**0**	
Art. 25-duodecis	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 del D.Lgs. 286/98	0	0	**0**	
Art. 26	Delitti tentati	-	1	2	**2**	***AU - Amm. RF***

Processo n. 9 di 9 : **Processo di gestione dei rapporti con enti pubblici per la gestione dei rifiuti**

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c.p. – Art. 640-ter c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p. - Art. 635-bis c.p. – Art. 635-ter c.p. Art. 635-quater c.p. - Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) -Art. 416-bis c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	**0**	**0**	**0**	
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p.	**1**	**4**	**4**	
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	**0**	**0**	**0**	

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2622 c.c. Art. 2623 c.c. - Art. 2624 c.c. - Art. 2625 c.c. – Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 Dicembre 1999	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. -	**0**	**0**	**0**	
		Art. 600-quater.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p. - Art. 602 c.p. - Art. 602-ter c.p.	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Art. 184 T.U.F. - Art. 185 T.U.F. - Art. 186 T.U.F. - Art. 187 T.U.F. -	**0**	**0**	**0**	
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 – D.Lgs. 81/08 - Art. 590 c.p.	0	0	**0**	
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.	1	5	**5**	***AU - RF***

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-bis – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633 - Art. 174-quinquies – L. 22/04/41 n. 633	0	0	**0**	
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	4	**4**	***AU - RF***
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p. - Art. 103 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 104 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 107 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 137 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 187 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 192 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 256 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 257 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 259 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 260 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 279 C. Amb. D.Lgs. 152/06 - Art. 1 – L. 150/92 - Art. 2 – L. 150/92 - Art. 3-bis – L. 150/92 - Art. 6 – L. 150/92 - Art. 3 – L. 549/93 - Art. 1 – D.Lgs. 202/07 - Art. 2 – D.Lgs. 202/07 - Art. 3 – D.Lgs. 202/07 - Art. 4 – D.Lgs. 202/07 - Art. 5 – D.Lgs. 202/07 -	1	4	**4**	***AU - RF***
		Art. 8 – D.Lgs. 202/07 - Art. 9 – D.Lgs. 202/07	1	4	**4**	***AU - RF***
Art. 25-duodecis	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 del D.Lgs. 286/98	0	0	**0**	
Art. 26	Delitti tentati	-	1	5	**5**	***AU - RF***